

TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1865

PRESIDENZA DELL'AVV. ZACCHERONI, DECANO D'ETA.

SOMMARIO. *Continuazione della verifica dei poteri — Relazione sull'elezione del 2° collegio di Genova, e proposta di annullamento per irregolarità nella pubblicazione e composizione delle liste elettorali — Osservazioni dei deputati Negrotto, Guerrieri, e Salaris, e risposte del relatore Fossa — È annullata — Domanda del deputato Olivieri circa le liste elettorali, e spiegazioni dei ministri per la guerra e per l'interno — Annullamento delle elezioni dei collegi 1° e 3° di Genova — Relazione su quella di Camerino — I deputati De Blasiis, Sanguinetti, Pissavini e Chiaves oppugnano l'annullamento proposto, il quale è sostenuto dai deputati Musmeci, relatore, e Cadolini, L'elezione è convalidata — Opposizione del deputato La Porta al convalidamento di quella di Prizzi, e parole in appoggio, del relatore De Blasiis — È approvata — Annullamento di quelle di Teano e di Cefalù, e convalidamento di altre — Relazione sopra l'elezione di Augusta, e proposizione d'inchiesta — Vi si oppone il deputato Pepoli, e prendono a sostenerla i deputati Fiastri e Greco — Considerazioni del relatore Salaris — L'inchiesta è respinta, e l'elezione convalidata.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MANCINI GEROLAMO, segretario minore, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

SEGUITO DELLA VERIFICA DI POTERI.

ANNULLAMENTO DELLE ELEZIONI DEI TRE COLLEGI DI GENOVA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della verifica dei poteri.

L'onorevole Fossa ha la parola.

FOSSA, relatore. Il IV ufficio ha preso in esame le elezioni dei tre collegi di Genova, e mi ha incaricato di riferirne e di proporre l'annullamento.

Nel primo collegio fu eletto il signor marchese Vincenzo Ricci; nel secondo il signor marchese Serra-Cassano Francesco; nel terzo il signor marchese Giovanni Ricci.

Voglia la Camera permettermi che io incominci dalla seconda delle dette elezioni, perchè contro di questa furono più specialmente rivolte varie proteste, le quali danno luogo a questioni che adombrano anche le altre due elezioni, e che, una volta prosciolte, non potranno risorgere nella discussione che sul merito di quelle dovrà seguire.

Ho detto che il secondo collegio ha eletto il signor marchese Serra-Cassano; esso si compone di quattro sezioni; gl'inscritti ascendono a 1756; presero parte al primo scrutinio 794 votanti, ed i voti andarono così ripartiti:

Il signor marchese Serra-Cassano ebbe 223 voti; il signor avvocato Cabella Cesare 193; il signor Centurioni marchese Vittorio 137; il signor Podestà barone Andrea 94; il signor avvocato Priario Luigi 80; gli altri andarono dispersi; alcuni furono dichiarati nulli.

Nessuno dei candidati avendo riportato nel primo scrutinio la doppia maggioranza voluta dalla legge, fu dichiarato il ballottaggio tra il signor marchese Serra-Cassano ed il signor avvocato Cabella.

Presero parte al secondo scrutinio 782 elettori, ed i voti si divisero come segue:

Al signor marchese Serra-Cassano 472; al signor avvocato Cabella 305; voti nulli 6.

Avendo il signor marchese Serra-Cassano riportata la maggioranza, venne proclamato deputato.

Le operazioni per parte degli uffici elettorali procedettero abbastanza regolarmente, ma vi fu un reclamo, vi furono cinque proteste.

Avanti l'ufficio della prima sezione, nel giorno 22, uno degli scrutatori, il signor Girolamo Carezano, ha preteso che venti voti non potessero attribuirsi al marchese Serra-Cassano per la ragione che i bollettini non portavano il nome di battesimo del medesimo.

L'ufficio della sezione ritenne che quei voti dovevano riguardarsi come validamente dati al candidato signor marchese Serra-Cassano, *come quello che così universalmente conosciuto, si trovava proposto candidato del collegio.*

Delle cinque proteste, tre furono presentate agli uffici elettorali, due pervennero alla Camera trasmesse alla Segreteria da uno de' nostri onorevoli colleghi.

Credo di rendermi interprete del desiderio della Camera dando lettura di queste proteste in vista della grandissima importanza dell'attuale discussione, trattandosi della validità o della nullità delle tre elezioni di una delle più illustri fra le principali città d'Italia.

La prima di dette proteste porta la firma di sei elettori.

« Noi sottoscritti, elettori del secondo collegio, 4° sezione, avendo saputo che vennero iscritti moltissimi ufficiali del regio esercito di guarnigione in Genova, ma

domiciliati altrove, e ciò pochi giorni innanzi del giorno fissato per le elezioni:

« Protestiamo altamente contro questa misura governativa diretta a falsare la sincerità delle elezioni, che deve essere l'espressione degli elettori di un dato collegio e non di persone allo stesso estranee, e

« Dichiariamo il voto dato dagli ufficiali non domiciliati in Genova, nullo e contrario alla legge.

« Genova, 22 ottobre 1865.

« Giuseppe Mosto — Sivelli Antonio — A. F. Bixio — Arditto Antonio — Bruzzone Domenico — Biagio Cambiaso. »

La seconda è dello scrutatore signor Pantaleo Bozzo:

« Lo scrutatore Pantaleo Bozzo osserva che oggi si trovava a questa sezione la lista elettorale con numero di molti elettori, mandati ad iscriversi dal prefetto della provincia sotto la data 27 ottobre 1865, e mentre questa lista si trova oggi firmata dal prefetto stesso della provincia, quella invece che si trovava nel 22 ottobre a questo medesimo ufficio, prima sezione, non avea nessuna firma del prefetto, cosicchè non si devono ritenere legalmente formate le liste per constatata mancanza della firma dell'autorità competente, non valendo quella che si fosse apposta posteriormente. Chiede che si facciano testimoniali in proposito, interrogandosi i membri stessi dell'ufficio e gl'impiegati di città.

« Si deduce eziandio che non risulta sotto la lista che alla medesima si sia data pubblicazione a norma di legge, non appearing che sia stato dato pubblico avviso della decretazione della medesima dopo il 27 settembre, cioè dopo le ultime iscrizioni. »

La terza venne depositata dallo scrutatore signor Gerolamo Carezano.

« Il sottoscritto, visto il libro originale matrice degli iscritti nel secondo collegio elettorale di Genova, e la poca regolarità dello stesso per i moltissimi *defunti* messi ancora in nota, previa protesta, qualmente dal numero 1708 al numero 1759 della lista non vi è legale approvazione, tanto dell'autorità comunale, come della prefettura, e perciò essere nulla la votazione per i suddetti numeri, così si richiedono testimoniali ai quattro presidenti riuniti, in difetto si insiste per una inchiesta, come pure per due che armati votarono all'ufficio primo.

« Protesto pure per i moltissimi ufficiali della regia armata messi tutti nel 2° collegio, abbenchè abbiano il loro domicilio politico, legale e personale in altri collegi elettorali dello Stato, ed il loro deposito in Piemonte. »

La prima delle due trasmesse alla Camera è del seguente tenore, ed è firmata da cinque elettori:

« I sottoscritti, elettori nei loro collegi di Genova, si credono in dovere e nel diritto di reclamare contro le elezioni avvenute nei giorni 22 e 29 ottobre dei tre deputati Vincenzo Ricci, Francesco Serra-Cassano e Giovanni Ricci, per le molte violazioni della legge

elettorale in tale occasione occorse, e che rendono nulle le elezioni medesime.

« Nel mentre si associano alle particolari proteste già formulate nei vari uffizi, e che faranno parte dei verbali rispettivi delle elezioni, propongono le seguenti:

« 1° L'articolo 26 e seguenti della legge 17 dicembre 1860, numeri 4512 e 4513, stabiliscono l'obbligo della pubblicazione delle liste elettorali formate dalla Giunta municipale. L'articolo 39 poi di detta legge esige più specialmente che sieno resi noti al pubblico con nuovo manifesto, da affiggersi nel termine di 48 ore dalla definitiva dichiarazione, i nomi degli elettori ammessi dai Consigli comunali al tempo della decretazione definitiva delle liste.

« In violazione di questa disposizione di legge non vennero pubblicate dalla Giunta municipale di Genova quelle liste definitive, compilate dopo l'iscrizione nelle stesse di nuovi elettori per ragione della tassa sulla ricchezza mobile. L'articolo 45 di detta legge dispone che le rinnovazioni ed aggiunte fatte dal prefetto alle liste elettorali stabilite dai Consigli comunali sieno pure nel più breve termine possibile pubblicate, e l'articolo 46 vuole che nell'ufficio della prefettura vi sia un registro dove notarvi i reclami. Nemmeno questa prescrizione venne eseguita, e quindi non possibile l'esercizio di cancellazione, o d'iscrizione a cui ha diritto ogni cittadino a termini degli articoli 47 e seguenti della legge medesima. Quindi nemmeno più eseguita la pubblicazione, di cui al successivo articolo 52 e perciò violato il disposto dell'articolo 53 della legge elettorale per l'elezione dei deputati.

« 2° L'articolo 16 di detta legge stabilisce che niuno può esercitare il diritto di elettore altrove che nel distretto elettorale del suo domicilio politico: vennero invece iscritti elettori e ammessi a votare per l'elezione del deputato tutti gli ufficiali della guarnigione di Genova, e molti impiegati governativi che in Genova non avevano il domicilio politico. Nè a loro vantaggio si potrebbe invocare l'eccezionale disposizione dell'articolo 18 che dà il diritto all'impiegato di votare nel distretto dove adempie al suo ufficio, poichè anche in questo caso vuole la legge che questo impiegato debba farne apposita dichiarazione nanti il sindaco dell'attuale domicilio politico, e nanti quello dove si vuole trasportare, e ciò sei mesi prima della revisione delle liste (articolo 16); che perciò affatto nulle ed illegali sono le elezioni dei tre collegi di Genova.

« 3° Che più specialmente poi per il secondo collegio di Genova si osserva, come vi abbiano votato un numero considerevolissimo di ufficiali della guarnigione immutando così di un colpo le condizioni politiche del collegio medesimo. Nè il Governo avea il diritto di ciò fare, nè un tale diritto lo avevano acquistato gli ufficiali che per quanto iscritti sulle liste, pure questa iscrizione era stata ignorata dal pubblico, perchè giammai pubblicata.

« Ricorrono perciò alla Camera dei deputati perchè, prese in considerazione le sovra esposte violazioni di legge, ed, occorrendo, anche accertandole con analoga inchiesta, voglia annullare le elezioni dei tre deputati marchese Vincenzo Ricci al 1° collegio, marchese Francesco Serra-Cassano al 2° collegio, e marchese Giovanni Ricci al 3° collegio.

« Ed in tale lusinga riverentemente si inchinano.

« Pietro Saccheri — Gerolamo Carezano — Giovanni Battista Repetto — Francesco Cadelago — Francesco Midobono. »

Mentre l'ufficio che qui ho l'onore di rappresentare stava per occuparsi dell'esame di dette tre elezioni, altri sei elettori presentarono per mezzo di uno di essi, il signor Luigi Malatesta, all'onorevole signor sindaco di Genova un ricorso diretto ad ottenere un certificato da cui risultasse se le pubblicazioni dalla legge prescritte erano state fatte od ommesse.

« *Illustrissimo signor Sindaco di Genova.*

« Essendo imminente la discussione in Parlamento sulle regolarità delle recenti elezioni politiche de' collegi di Genova,

« I sottoscritti elettori politici pregano la S. V. illustrissima affinché voglia rilasciare ad essi o ad uno di loro un certificato da cui resulti:

« Che furono, o non furono pubblicate le liste elettorali, e che ne venne o non ne venne dato avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* di Genova, o con pubblici manifesti, indicandosi nel certificato stesso le date di tali pubblicazioni ed affissione dove ne sia il caso a partire dal primo settembre 1865.

« Di questo certificato intendono servirsi in appoggio di una petizione da inoltrarsi alla Camera dei deputati in proposito delle elezioni.

« Rispettosamente si sottoscrivono

« Genova, li 23 novembre 1865.

« Felice Dagnino — Luigi Malatesta — Bruzzese Domenico — Giovanni Castello — Feralasco Gerolamo — Giovanni Prina — Giuseppe Bafico — Giovanni Battista Bruzzese — Michele Tossara. »

Detti elettori si riunirono in seguito per conoscere quale fosse stata la risposta dell'autorità municipale ed hanno redatto un'attestazione che non manca affatto d'importanza:

« L'anno milleottocentosessantacinque ed alli 24 novembre in Genova si sono riuniti i sottoscritti cittadini elettori del comune di Genova per sentire dal signor Malatesta la relazione sul ricorso da loro presentato al sindaco di Genova per ottenere la dichiarazione certificata della pubblicazione delle liste elettorali politiche in tutto come dall'unito ricorso. Il detto signor Malatesta ha riferito:

« Verso le ore 1 1/2 pomeridiane di quest'oggi mi presentai col ricorso in persona dal sindaco marchese Gropallo nel palazzo di città, il quale mandò a chia-

mare l'impiegato civico signor notaio Tiscornia, ed il medesimo signor sindaco rispondeva:

« Che non si rilasciava alcun certificato al titolo domandato;

« Che darebbe schiarimenti soltanto al Governo od alla Presidenza della Camera elettiva, qualora fosse interpellato;

« Si aggiunse di più, che se non si pubblicarono le liste, ciò fu perchè il municipio se ne riteneva dispensato dalla circolare ministeriale o decreto in proposito delle elezioni stesse;

« Soltanto si mostrò propenso a rilasciare un certificato da cui risulterebbe: *che gli uffici municipali non si ricusarono mai di mostrare le liste a chiunque dei cittadini che si presentavano.*

« Io non credetti di accettare un certificato così fatto perchè non rispondeva per nulla alle fatte domande.

« Epperò i sottoscritti, approvando in tutto l'operato del signor Malatesta loro incaricato, hanno deliberato di testimoniare il fatto, sottoscrivere il presente atto e rimetterlo in un col ricorso stesso alla Camera dei deputati per tutti quegli effetti che di diritto.

« Luigi Malatesta — Bruzzese Domenico — Giovanni Castello — Felice Dagnino — Giuseppe Bafico — Feralasco Gerolamo — Giovanni Prina. »

A tutto ciò seguì la 5^a delle menzionate proteste.

« Espongono i sottoscritti elettori politici del comune di Genova, che essi intendono di reclamare contro le elezioni dei tre collegi di questa città, perchè, sebbene in data del 1° settembre 1865, e 27 dello stesso mese, prima il municipio e poscia il prefetto, decretassero una numerosa serie di elettori nuovi nelle liste elettorali, non diedero, e non fecero dare nessun avviso di pubblicazione delle liste medesime, per quei reclami a cui nei dieci giorni successivi a tale avviso avrebbero avuto di diritto. Fra questi reclami, non era ultimo quello dell'illegittima iscrizione di molti ufficiali ed altri cittadini, i quali avevano altrove il loro domicilio politico. Aggiungono anzi, che alcuni di loro avendo presentato ricorso all'autorità comunale perchè rilasciasse un certificato di questi fatti, la medesima autorità si rifiutava. Epperò gli esponenti trasmettono alle S. V. onorevolissime:

« 1° Il ricorso presentato al sindaco, e restituito senza certificato;

« 2° L'attestazione del seguito rifiuto.

« E tutto rimettono al Parlamento associandosi alle proteste state fatte agli uffici elettorali, ed alle petizioni che si fossero in proposito rimesse alla Camera, invocando la testimonianza di tutta la città a far fede della non fatta pubblicazione delle liste elettorali suddette.

« Genova, li 24 novembre 1865.

« Giovanni Castello — Pantaleo Bozzo — Bruzzese Domenico — Feralasco Gerolamo — Felice Dagnino — Giovanni Prina. »

Riepilogando le cause di nullità che i reclamanti propongono, esse si riducono a sei, cioè:

1° Che in una delle sezioni, allorchè si procedette alla prima votazione, le liste elettorali che si trovavano affisse nella sala mancavano della firma del prefetto e non erano altrimenti autenticate.

2° Che si presentarono a votare due elettori armati.

3° Che nel primo scrutinio si rinvennero 20 bollettini i quali non avrebbero dovuto, per difetto di sufficiente indicazione, attribuirsi al signor marchese Serra-Cassano Francesco, non leggendosi in 13 di essi che *Serra-Cassano marchese* e negli altri 7 soltanto *Serra-Cassano*.

4° Che nell'occasione della revisione suppletoria delle liste elettorali compiutasi dipendentemente dall'aumento dell'imposta sulla ricchezza mobile, non vennero fatte delle liste elettorali le pubblicazioni prescritte dagli articoli 32, 33, 39, 45 e 52 della legge elettorale.

5° Che non venne aperto nell'ufficio della prefettura il registro richiesto dall'articolo 46 della legge elettorale.

6° Finalmente, e come una conseguenza della violazione di detti articoli della legge, ed in contraddizione a quanto dispone l'articolo 16 della stessa legge, che furono indebitamente iscritti molti impiegati e moltissimi ufficiali del regio esercito i quali non erano di Genova, ed avevano altrove il loro domicilio politico, nè avevano fatte le dichiarazioni menzionate in detto articolo 16.

Non mi farò a trattenere l'attenzione della Camera intorno alle irregolarità di minor momento le quali, quando pure sussistessero, non sarebbero tali per cui si dovesse invalidare una elezione. Certo, la mancanza della firma del prefetto e di altra equivalente autenticazione mostrerebbe una trascuranza per parte dell'autorità, ma da una ommissione di questa natura non si potrebbe, senza compromettere troppo facilmente le sorti delle elezioni, argomentare ad un vizio di nullità. Niun elettore può presentarsi armato all'adunanza elettorale: tuttavia se non vi fu pressione, se non vi sono stati disordini, se la trasgressione non fu causa d'inconvenienti, non si potrebbe dare a tal fatto una rilevanza maggiore di quella che ebbe in effetto.

Nemmeno occorre far caso dei 20 bollettini, che furono attribuiti al signor Serra-Cassano e sui quali nacque contestazione.

Qualunque sia il conto che si possa fare di questi 20 bollettini, essi non bastavano a variare il risultato della votazione nè del primo nè del secondo scrutinio.

La disposizione contenuta nell'articolo 46 della legge elettorale è meramente d'ordine; nè il difetto del registro ivi prescritto avrebbe potuto impedire ai cittadini di presentare in altro modo i loro reclami.

Erano invero per l'opposto troppo gravi le altre asserse violazioni perchè si dovessero prendere in seria considerazione. Un senso di sorpresa, avuto riguardo

agli uffici a cui si attribuivano, faceva sospettare di un qualche equivoco.

È indubitato che la revisione suppletiva doveva eseguirsi colle norme stabilite nel capo 2° dell'articolo 2° della legge elettorale. Lo stesso regio decreto del 9 agosto ultimo scorso toglieva ogni incertezza al riguardo colle ultime parole dell'articolo 2°, *osservando nel resto le norme stabilite dalla citata legge elettorale*.

L'articolo 16 di questa stessa legge chiaramente dispone che niuno può essere ammesso ad esercitare altrove il diritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico; che questo può trasferirsi da un luogo all'altro; ma solo mediante una doppia dichiarazione che deve essere fatta sei mesi prima della revisione delle liste; e in un Governo costituzionale nessun atto che legge non sia può mai togliere autorità alla legge.

In tale stato di cose il vostro ufficio non avea che due partiti: o di proporre alla Camera di ordinare una inchiesta per riconoscere se le pubblicazioni erano state fatte od ommesse, e se sussistesse il fatto dell'indebite iscrizioni...

NEGROTTO. Domando la parola.

FOSSA, relatore. ... o di far esso le opportune indagini. Reputò meglio conveniente di appigliarsi al secondo, e si rivolse al Ministero chiedendo che volesse procurargli le opportune informazioni in ordine ai seguenti quesiti:

1° Se in occasione della revisione suppletoria ordinata dal regio decreto 9 agosto ultimo passato siano state eseguite, quanto alle liste elettorali dei tre collegi di Genova, le pubblicazioni prescritte dalla legge.

(Per la supposizione affermativa si domandava che fossero trasmessi per originale o per copia i relativi certificati.)

2° Quale fosse il numero dei nuovi iscritti stati aggiunti dietro detta revisione.

3° Quale fosse la data della decretazione definitiva fatta dal signor prefetto di Genova.

Quella prefettura rispose inviando alcune carte, le quali consistono:

In un prospetto dimostrativo del numero dei nuovi iscritti e della data della decretazione definitiva delle liste;

Nei certificati di pubblicazione delle liste elettorali politiche dei comuni di San Martino d'Albaro, Foce, Marassi, San Francesco d'Albaro, San Fruttuoso e Sampierdarena.

In quattro manifesti della città di Genova, due riflettenti l'ultima revisione ordinaria delle liste di quella stessa città epperò inconcludenti, e due che contengono ripetuti avvisi del sindaco a coloro che avevano diritto all'elettorato politico onde si portassero all'ufficio municipale a dichiarare i loro titoli, trovandosi il municipio nell'impossibilità, per mancanza delle necessarie nozioni, di fare d'ufficio le iscrizioni nella prossima re-

visione straordinaria ordinata dal decreto 9 agosto. Uno porta la data del 19 agosto prossimo passato, l'altro quella del 26 stesso mese.

In una copia stampata del verbale dell'adunanza 1° settembre prossimo passato del Consiglio comunale di Genova, nella quale venne ordinata l'iscrizione nelle liste elettorali politiche di 227 nuovi elettori.

In un certificato del sindaco della città di Genova.

Eccone il tenore:

« Il sindaco della città di Genova certifica che le liste elettorali politiche di questa città definitivamente decretate dal signor prefetto li 27 settembre 1865, furono rimesse nei giorni successivi all'ufficio municipale e depositate nella solita sala comunale a visura del pubblico, ove i cittadini si recarono indi a ritirare il loro certificato d'iscrizione sulle liste elettorali a norma del manifesto del sottoscritto del 5 ottobre scorso, e potevano quindi e prima e dopo vedere ed esaminare le suddette liste, ciò che molti hanno fatto, come consta da assunte informazioni.

« E per essere tale la verità se ne fa il presente attestato per tutti quegli effetti che di diritto.

« Genova, li 27 novembre 1865. »

Ben vede la Camera che questo certificato potrebbe dar luogo a qualche equivoco, qualora non si ritenesse che altra cosa sono le pubblicazioni ordinate dalla legge per le operazioni della revisione delle liste, altra cosa è un manifesto che si pubblica per far invito ai cittadini di portarsi a ritirare il certificato d'iscrizione richiesto dall'articolo 61 della legge elettorale politica per ottenere l'ingresso nella sala di votazione; la qual ultima pubblicazione non può farsi prima che le liste siano definitivamente decretate e passate in giudicato, ed ha luogo soltanto in prossimità delle elezioni. E così avvenne che le liste di Genova furono decretate dal prefetto nel giorno 27 settembre, ed il manifesto a cui si accenna nel certificato venne pubblicato per uno scopo totalmente diverso soltanto nel giorno 5 ottobre.

Accompagnava le dette carte un telegramma del prefetto così concepito:

« *Prefetto Genova.*

« Pubblicazione prescritta articolo 52 legge elettorale politica viene eseguita dal sindaco che inserisce nel manifesto il decreto prefettizio. »

Noti la Camera: l'ufficio chiedeva se era stata fatta la pubblicazione voluta dall'articolo 52. Il prefetto risponde con una massima praticamente osservata.

Era naturale che l'ufficio formulasse un altro quesito più esplicito, e pregasse il signor ministro ad invitare la prefettura ed il municipio di Genova a dichiarare nettamente se le pubblicazioni di cui agli articoli 32, 33, 39, 45 e 52 erano o non state fatte.

Giungeva allora un altro dispaccio così concepito:

« *Al ministro dell'interno.*

« Non potrei che ripetere quanto risulta dalla let-

tera e certificato del sindaco già trasmessi, cioè che in questa città non furono dal municipio fatte tutte le pubblicazioni prescritte dalla legge elettorale.

Di Cossilla. »

Anche questo dispaccio lasciava dei dubbi, anzi li aumentava, perchè in esso, si dice, *non furono fatte tutte*; nasceva allora il bisogno di domandare: se non tutte furono ommesse, quali sono quelle che furono fatte? e si fece un altro quesito alla prefettura di Genova.

« Prego trasmettere immediatamente lista elettorale politica della città di Genova (noterò che si sono domandate dall'ufficio le liste elettorali) e di indicare per telegramma fra le pubblicazioni prescritte dagli articoli 32, 33, 39, 45 e 52 quali siano state eseguite, e quali ommesse.

(Firmato) *Raeli.* »

Risposta.

Signor ministro dell'interno.

« Mando subito ritirare le liste politiche richieste, e saranno subito trasmesse col corriere di questa sera. Frattanto partecipo credere osservata la pubblicazione prescritta dagli articoli 32 e 39, non quella dell'articolo 45, perchè essere state fatte sole aggiunte giustificate e niuna radiazione o ripulsa di ricorsi; essersi non regolarmente fatta quella prescritta dall'articolo 52.

(Firmato) *Di Cossilla.* »

« *Prefetto di Genova.*

« Risponda in modo positivo se pubblicazioni prescritte dagli articoli 32 e 39 delle liste di Genova siansi fatte. »

« *Da Genova — Ministro interni.*

« Non posso rispondere in modo positivo di quanto non fu fatto da me, ma dal municipio senza avere sott'occhio le liste; ho mandato a Firenze queste spiegazioni ed il certificato del sindaco. Si hanno tutti gli elementi per decidere; sarei nell'assoluta impossibilità di dare maggiori schiarimenti senza le liste che non ho più.

(Firmato) *Di Cossilla.* »

Ieri, nel momento che io stava per adempiere all'incarico di riferire, pervennero le liste da Genova. Era mio dovere di sospendere per vedere quale ne fosse il contenuto.

In questeliste si trova che radunatosi una sola volta il Consiglio comunale, decretò diverse iscrizioni. Non si riscontra nelle medesime alcun certificato di pubblicazione. Si legge invece in ciascuna delle medesime un certificato concepito nei seguenti termini:

« Il sindaco certifica che dalla data delle *iscrizioni* di cui sopra non si presentò in ufficio alcun cittadino a reclamare contro le iscrizioni medesime.

« Genova, 14 settembre 1865.

(Firmato) *Gropallo.* »

Vengono poi le iscrizioni aggiunte dalla prefettura, ed il più gran numero di esse è nelle liste del secondo collegio. Segue finalmente il decreto di definitiva approvazione del prefetto, il quale termina colla solita clausola mandando a pubblicarsi ed affiggersi le liste.

Ma sempre si cerca indarno un certificato qualunque di pubblicazione.

L'ufficio IV, apprezzando al giusto valore tutte le premesse circostanze e le risposte della prefettura di Genova, ha dovuto, pur suo malgrado, formarsi la convinzione che nessuna delle necessarie pubblicazioni sia stata eseguita, perchè non si potrebbe in alcun modo ammettere che delle medesime possano tener luogo i manifesti del signor sindaco di Genova 19 e 26 agosto che hanno preceduto le operazioni della revisione e quello del 5 ottobre posteriore alla definitiva decretazione e diretto a tutt'altro scopo.

A questo punto l'ufficio non trovò più difficoltà alcuna. Esso considerò che dove non vi siano state le pubblicazioni non può ritenersi che vi sia stata decretazione delle liste; opinò che se è vero che le liste una volta decretate acquistano il valore di cosa giudicata, ciò per altro non può intendersi in modo assoluto, ma deve sempre intendersi colla condizione che le formalità sostanziali prescritte dalla legge nell'interesse della legittimità e della sincerità delle elezioni sieno state rigorosamente osservate.

Non esitò un sol momento a riconoscere unanime nel difetto delle pubblicazioni un motivo di nullità dell'elezione di cui si tratta. E tanto più esso ha creduto di vedere questo motivo di nullità, in quanto che appunto per la ragione che non furono fatte le pubblicazioni, ne derivarono i gravissimi inconvenienti che si sono verificati.

Voi avete già sentito che una quantità di elettori fu iscritta, tantochè essi non avessero nella città di Genova il loro domicilio politico, cioè molti impiegati e moltissimi ufficiali dell'esercito.

Ora, come già dissi, è noto che il diritto elettorale si esercita là dove si ha il proprio domicilio politico, e che se può altrove qualche volta esercitarsi, ciò avviene quando l'elettore abbia trasferito il suo domicilio; ma per trasferirlo è necessario che si facciano due dichiarazioni: una avanti al sindaco del luogo del primo domicilio; l'altra avanti il sindaco di quello in cui si vuole acquistare il diritto d'elettore; e queste dichiarazioni devono precedere di sei mesi almeno, come è prescritto dall'articolo 16 della legge elettorale.

Per altra parte risulta da una dichiarazione che il sindaco di Genova ha fatta in occasione della riunione del Consiglio per l'operazione della revisione suppletiva delle liste, che a seguito dell'imposta sulla ricchezza mobile vi sarebbero stati in Genova da circa 12,000 nuovi elettori. Facendo lo spoglio delle aggiunte che si trovano nelle liste elettorali, si avrebbe che i nuovi iscritti sarebbero soltanto circa 400.

Abbiamo adunque due inconvenienti: quello dell'iscrizione di cittadini che non dovevano essere iscritti e quello dell'esclusione d'altri che avrebbero potuto farsi inscrivere, se avessero conosciuto che le operazioni della revisione stavano compendosi: si verifica-

rono cioè i due inconvenienti che la legge ha appunto voluto evitare prescrivendo le pubblicazioni, e prescrivendole con tanto rigore che sempre quando vi sia una leggerissima modificazione alle liste, tosto essa è sollecita di ordinare una nuova pubblicazione. Ricorda la Camera essere quattro le pubblicazioni che per l'approvazione delle liste debbono compiersi. Dalla prima e dalla seconda in niun caso si può prescindere; la terza e la quarta possono essere talvolta ommesse, secondo che vi sieno modificazioni o no alle precedenti deliberazioni.

E qui è debito mio di non tralasciare di far conoscere alla Camera che mentre la prefettura decretava definitivamente le liste nel giorno 27 settembre, nel giorno 28, cioè nel giorno immediatamente successivo, comparve nella *Gazzetta di Genova* il seguente avviso della medesima:

« Continuando ad essere presentati i ricorsi per iscrizioni sulle liste elettorali politiche 1865 di questa città state rivedute in via straordinaria, si rende noto che essendo scaduto un termine maggiore di quello prescritto dalla legge per i reclami ed iscrizioni, dette liste vennero definitivamente chiuse e decretate da questa prefettura nel giorno 27 corrente mese, e che quindi tutti i ricorsi pervenuti e che perverranno dopo detto giorno saranno restituiti senz'altro ai loro titolari. »

Come mai potevano essere scaduti i termini, se questi non decorrono che dalla data delle pubblicazioni?

Signori, innumerevoli sarebbero le fatali conseguenze a cui si andrebbe incontro, se dovessero tollerarsi irregolarità tanto gravi quanto quelle che vennero commesse. Non è mestieri di tutte accennarle. I cittadini sarebbero privati del loro più solenne, più inviolabile diritto. Le elezioni potrebbero essere l'opera del più nefando arbitrio. L'importanza politica della pubblicazione delle liste non ha bisogno di dimostrazioni.

In omaggio alla legge, alla legittimità e sincerità delle elezioni, il IV ufficio propone alla Camera di annullare l'elezione fatta dal 2° collegio di Genova nella persona del signor marchese Serra-Cassano.

NEGROTTI. Io non intendo oppormi alle conclusioni dell'ufficio per l'annullamento dell'elezione dei tre collegi di Genova; solo intendo oppormi ad uno dei motivi su cui l'ufficio IV si sarebbe appoggiato per venire a tale conclusione. Se l'ufficio si fosse limitato a dire che propone alla Camera l'annullamento per la ragione che le liste elettorali non sono state debitamente pubblicate, io certamente non avrei chiesta la parola, ma quando l'ufficio IV mi veniva, per mezzo del suo relatore, svolgendo la teoria, che quando qualcuno è stato indebitamente iscritto nelle liste si potesse ancora indagare se questo fosse un motivo o non di nullità, allora io ho creduto debito mio di sottoporre alla Camera quali sarebbero le conseguenze del pericolosis-

simo sistema di voler prendere ad esame la debita od indebita iscrizione in una lista, che sia stata definitivamente decretata. L'articolo 28 della legge elettorale dice che « Le liste per tal modo formate dalle Giunte e rivedute dai Consigli passeranno in cosa giudicata per la prima elezione, nè potrà più farvisi alcuna variazione; » l'articolo 53 dice: « L'elezione dei deputati in qualunque periodo dell'anno segua si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali come avanti decretate.

« Sino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni, fuori di quelle che fossero ordinate in virtù di decreti proferiti nelle forme stabilite negli articoli che seguono, » ecc.

Ora io domando all'onorevole relatore dell'ufficio IV che differenza fa egli tra un'indebita iscrizione di ufficiali (che per certo io non intendo menomamente di approvare nè pel fatto del Governo che l'ha ordinata, nè per quello del municipio e del prefetto di Genova che l'hanno eseguita), e tra quella di un cittadino il quale non può essere iscritto per un altro motivo dalla legge previsto.

Io non ve ne trovo alcuna. Il cittadino il quale non gode i diritti politici non può essere iscritto, come nol può chi non ha raggiunta l'età dalla legge prescritta; eppure io non credo che quando ciò si verificasse possa venirne infirmata una elezione. Nelle provincie meridionali credete voi che noi avremmo forse una elezione che potrebbe essere convalidata se si facesse tanto conto dell'articolo 1 della legge elettorale, dove è detto che dei cittadini i quali sono analfabeti potranno iscriversi nelle liste elettorali soltanto coloro i quali figuravano nelle liste anteriormente al 1860? Naturalmente vi deve essere un uguale trattamento per tutti.

Or bene, se gli ufficiali sono stati indebitamente iscritti, questo non poteva essere un motivo per l'ufficio IV onde proporvi d'invalidare le tre elezioni dei collegi di Genova.

Io intendo di fare questa riserva alla Camera, perchè noi andremmo incontro a gravissime conseguenze quando si ammettesse il principio che si potessero infirmare le liste elettorali, allorquando sono state definitivamente decretate.

La garanzia che vi dà la legge consiste appunto nel fatto che vuole, sotto pena di nullità, che si facciano le regolari pubblicazioni delle liste.

Ora, evidentemente allorquando le pubblicazioni sono eseguite, se vi ha cittadino che creda che qualcuno sia stato indebitamente iscritto, ha tempo allora di farlo cancellare ricorrendo al prefetto della provincia e, ove d'uopo, alla Corte d'appello. Ma perchè voi, dopo che sarà trascorso il termine dalla legge concesso per tale reclamo, vorrete ancora ammettere che si possano tenere per irregolari le liste?

Quindi se approvo pienamente che la Camera debba essere rigorosissima nel fatto delle pubblicazioni, io

credo debba andare molto più a rilento tuttavolta che si tratti di infirmare le liste elettorali quando sono state definitivamente decretate.

Per queste considerazioni io spero che la Camera vorrà fare questa riserva, riserva che è salutare, perchè non s'intacchi la legge elettorale nelle sue fondamenta; che accettando le conclusioni dell'ufficio IV, per l'annullamento delle elezioni dei tre collegi di Genova pel fatto della non avvenuta pubblicazione delle liste, non intenda di pregiudicare il principio che allorquando le liste sono state debitamente pubblicate e definitivamente decretate, sono cosa passata in giudicato, e che quindi, quand'anche vi fossero nelle liste di un collegio elettorale, dei cittadini che non dovessero esservi iscritti, non si possa per questo solo motivo invalidarne l'elezione.

FOSSA, *relatore*. Comincio a premettere che per ora non si tratta che dell'elezione del 2° collegio, e che quindi la proposta che deve essere messa ai voti deve essere limitata a quest'elezione.

Rispondo poi all'onorevole Negrotto che io debbo credere di non avere avuto la fortuna di essermi abbastanza chiaramente espresso, perocchè mi pare che quanto ho detto non potesse dar luogo alle osservazioni che il medesimo ha sottoposte alla Camera.

Non vi ha dubbio che quando le liste sono definitivamente decretate, a nessuno, nè agli uffici, nè alla Camera può più essere permesso di esaminare il merito delle iscrizioni che furono fatte.

La legge ha ripartiti i poteri.

All'autorità amministrativa il compito di decretare le liste; agli uffici elettorali, alla Camera quello di vedere se le formalità delle elezioni sono regolari, alla Camera, se nell'eletto concorrano i requisiti richiesti ad essere deputato.

Vede adunque l'onorevole Negrotto che a questo riguardo non vi è fra noi divergenza d'opinioni. Ma nella fattispecie la questione è ben diversa. Qui abbiamo delle decretazioni che non sono quelle volute dalla legge; dirò meglio, qui non abbiamo decretazione perchè non si può ritenere che vi sia cosa giudicata laddove non furono osservate le formalità essenziali e rigorosamente richieste a dar vita alla stessa. Quando la legge fa dipendere la legalità di un atto dal concorso di determinate condizioni, quell'atto legalmente non esiste se queste non si sono verificate.

Io poi diceva che il difetto di pubblicazione ha dato luogo ad un doppio inconveniente a quello di indebite omissioni di iscrizioni, ed a quello di iscrizioni illegalmente fatte. Ho accennato a ciò come ad una conseguenza. Se io avessi creduto necessario di entrare nel merito della iscrizione, penso che in concreto non sarei stato impedito di farlo dalle osservazioni, giuste in massima, dell'onorevole preopinante, ma non applicabili al caso, perchè, giova ripeterlo, non vi è stata veruna decretazione.

GUERRIERI. Io vorrei chiedere all'onorevole relatore se l'ufficio si sia preoccupato delle conseguenze del voto che annullasse la elezione.

Non parlo delle altre due perchè questa sola è in questione.

Io credo che la deliberazione, che si proponesse alla Camera, di annullare la elezione di questo collegio di Genova sarebbe incompleta se non fosse accompagnata da una deliberazione della Camera sul da farsi per le liste; perchè potrebbe rimanere dubbio, dopo la nostra deliberazione, su quali liste si dovesse fare la novella elezione. Si farebbe sulle antiche liste, sulle liste illegali deliberate dal prefetto, o si farebbe su nuove liste? Credo che valga la pena di chiarire questa questione prima di andare ai voti sull'annullamento.

FOSSA, relatore. In verità l'ufficio non si è preoccupato della questione che porta innanzi l'onorevole Guerrieri. Ad ogni modo parmi che a questo riguardo non possa nascere difficoltà alcuna.

Prima di tutto premetto che la Camera non dovrebbe, secondo me, entrare in questa questione.

Ebbi già occasione di osservare che le operazioni di revisione sono esclusivamente riservate all'autorità amministrativa. Dovrà questa darsi pensiero di eseguire per sua parte la legge, onde le nuove elezioni non siano invalidate per cause da essa dipendenti.

E a questo riguardo parmi che il fatto delle elezioni ora in discussione sia abbastanza grave da richiamare l'attenzione del Governo.

Credo poi che la via da appigliarsi debba essere abbastanza conosciuta.

Se il decreto di nuova convocazione dei collegi potesse lasciar tempo a che la città di Genova facesse una regolare revisione delle sue liste, a queste si dovrebbe procedere, onde nessuno degli aventi diritto fosse impedito di prendere parte alla nuova votazione. Non rimanendo il tempo necessario, si dovrà fare l'elezione colla scorta delle liste decretate nell'ultima revisione ordinaria. Sarà il caso previsto dall'articolo 53 della legge elettorale il quale dispone che l'elezione dei deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali decretate in conformità dei precedenti articoli. In altri termini, si dovranno considerare come non esistenti le iscrizioni state fatte dal Consiglio e dal prefetto nella straordinaria revisione.

GUERRIERI. L'alternativa proposta dall'onorevole relatore non credo che possa sussistere, perchè è stabilito il termine di rigore nel quale deve farsi la elezione.

Ora questo termine essendo di un mese non rimarrebbe più l'alternativa supposta dall'onorevole relatore, non si potrebbe in fatti procedere ad una nuova pubblicazione delle liste. Non rimane dunque altro che a fare l'elezione di di Genova colle liste antiche. Credo

che questa conseguenza del nostro voto debb'essere posta innanzi alla Camera, onde la medesima possa con coscienza giudicare dei risultati della sua deliberazione.

SALARIS. Non comprendo la difficoltà posta innanzi dall'onorevole Guerrieri.

A me pare che la cosa sia chiara. Reputo anzi che la Camera non debba occuparsi della questione ch'egli ha voluto sollevare intorno alle liste elettorali; perocchè devesi lasciarne la soluzione alle autorità designate dalla legge.

La Camera non può scambiarsi con un ufficio di prefettura, e la si scambierebbe, se si volesse che rivolgesse la sua attenzione ed il suo esame sulle liste elettorali di questo o quel collegio.

Inoltre le disposizioni della legge sono chiare e precise, perchè siano rigorosamente osservate.

Le elezioni nei collegi di Genova non potranno farsi che con liste che furono già approvate definitivamente. La formazione di novelle liste sarebbe una violazione della legge, la quale fissa il tempo in cui le liste debbono annualmente rivedersi.

Se il municipio di Genova procedesse a novelle liste, od a variazioni nelle medesime, farebbe atto illegale, nè queste liste potrebbero servire di base alle novelle elezioni, anche quando ottenessero la definitiva decretazione della prefettura, dappoichè il decreto del prefetto non sanerebbe il vizio o la viziosa origine delle liste suddette, formate fuori del tempo fissato dalla legge.

La questione dunque mi pare risolta senza ulteriore discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio, le quali sono per l'annullamento dell'elezione fatta dal secondo collegio di Genova nella persona del signor Serra-Cassano.

(L'elezione è annullata.)

OLIVIERI. Dopo quanto abbiamo inteso dall'onorevole relatore, mi pare che fra tanti motivi che vennero riferiti e che hanno fatto annullare l'elezione, ve ne sono due di grande importanza.

Il primo è quello di aver visto che nelle liste elettorali il prefetto abbia apposto la firma il 27 ottobre, cioè due giorni prima del ballottaggio.

FOSSA, relatore. 27 settembre e non ottobre.

OLIVIERI. Vi è poi l'iscrizione degli ufficiali aventi già un altro domicilio. È questo un fatto grave sul quale esprimo il desiderio che il ministro dia le disposizioni necessarie affinchè in avvenire non si rinnovi simile inconveniente, perchè il fatto stesso si è anche in altri luoghi riprodotto.

PETITTI, ministro per la guerra. Domando la parola.

Mi rincresce di non essere stato presente alla relazione fatta sull'elezione del signor Serra-Cassano, altrimenti avrei dato quelle spiegazioni circa il fatto sul

quale, se bene ho inteso, m'interroga ora l'onorevole preopinante...

OLIVIERI. Io solo ho fatto istanza perchè il signor ministro dia delle disposizioni onde simili inconvenienti non si ripetano.

MINISTRO PER LA GUERRA. In tal caso godo poterlo assicurare che queste disposizioni furono già date. È stato un malinteso; il Governo non aveva mai avuto intenzione di ordinare l'iscrizione sulle liste elettorali degli ufficiali fuori del loro domicilio.

OLIVIERI. Non ho mai posto in dubbio le rette intenzioni del Governo: ma precisamente perchè vi sono delle autorità che si permettono spesso ciò che il Governo non oserebbe apertamente, ho esternato questo mio desiderio.

NATOLI, ministro per l'interno. Gli articoli 16 e 18 della legge elettorale essendo stati talvolta variamente interpretati, il Governo, per mezzo di circolari, divisò di esporne i veri concetti e prescriverne l'esatta applicazione.

FOSSA, relatore. Debbo dare uno schiarimento alla Camera dopo le osservazioni fatte dal preopinante.

Nella relazione ho accennato che in una delle proteste si dice che le liste affisse in una delle sale in cui si fece la votazione mancavano della firma del prefetto e non erano in altro modo autenticate. Parmi che l'onorevole preopinante abbia ritenuto che questa circostanza sia accertata. Debbo dichiarare che l'ufficio IV non credette che fosse il caso di raccoglierne la prova.

Nel 1° collegio di Genova venne eletto il marchese Vincenzo Ricci.

Questo collegio, diviso in quattro sezioni, conta 1507 elettori iscritti.

Intervennero al primo scrutinio 478 elettori, i cui voti andarono così divisi:

Marchese Vincenzo Ricci 210; Giuseppe Mazzini 145; il signor avvocato Federici 111; voti dispersi 11, voti nulli 7.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la doppia maggioranza voluta dalla legge, fu dichiarato il ballottaggio tra il signor marchese Vincenzo Ricci, ed il signor Giuseppe Mazzini.

Alla seconda votazione intervennero 696 elettori; i voti andarono ripartiti come segue:

Il signor marchese Vincenzo Ricci ebbe voti 352; il signor Mazzini Giuseppe 337. Avendo il signor marchese Ricci Vincenzo riportata la maggioranza voluta dalla legge, venne proclamato deputato.

Tutte le formalità furono dagli uffici regolarmente osservate. Nel corso delle operazioni non sono insorti reclami.

La Camera conosce che una delle proteste state trasmesse alla segreteria si estende a tutte tre le elezioni di Genova, e che nemmeno per le liste elettorali del primo collegio vennero fatte le necessarie pubblicazioni.

L'ufficio mi ha incaricato di proporre l'invalidazione anche dell'elezione del signor marchese Vincenzo Ricci, fatta dal 1° collegio di Genova.

(È annullata.)

Il 3° collegio di Genova ha eletto il signor marchese Giovanni Ricci.

Questo collegio si compone di tre sezioni; due sezioni di Genova, la terza di Sampierdarena.

Gl'iscritti sono in numero di 1205. Alla prima votazione intervennero 471 elettori, ed i voti andarono così divisi: il signor marchese Ricci Giovanni ebbe 223 voti; il signor barone D'Ondes-Reggio 68; il signor Orlando Luigi 53; il signor Boccardo Gerolamo 42; il signor Arduino Nicolò 23; voti dispersi 29, nulli 3.

Nessuno avendo riportata la doppia maggioranza richiesta dalla legge, venne proclamato il ballottaggio tra i signori marchese Giovanni Ricci e barone D'Ondes-Reggio.

Alla seconda votazione presero parte 344 elettori, ed i voti si ripartirono nel modo seguente: il signor marchese Giovanni Ricci ebbe 291 voti; il signor barone D'Ondes-Reggio 44. Avendo il signor marchese Ricci Giovanni riportata la maggioranza, venne il medesimo proclamato deputato.

Lo stesso vizio che diede luogo alla nullità delle due elezioni, sulle quali ho avuto l'onore di poc'anzi riferire alla Camera, si verificò anche a riguardo di questa.

L'ufficio IV si fece carico di indagare e riconoscere quali potrebbero essere le conseguenze, supposte annullate soltanto le votazioni seguite nelle sezioni di Genova e data per valida quella di Sampierdarena. Trovò ne sarebbe rimasto spostato il ballottaggio che avrebbe dovuto aver luogo non più fra il signor Ricci ed il signor D'Ondes-Reggio, ma fra il primo ed il signor Orlando Luigi.

A nome dello stesso ufficio propongo per ultimo l'invalidazione della elezione del signor marchese Giovanni Ricci fatta dal terzo collegio di Genova.

(È annullata.)

BIXIO. Prego la Camera di permettermi che io faccia constare che non ho preso parte ai lavori dell'ufficio per ciò che riguarda queste elezioni, e che mi sono astenuto di votare nella Camera sopra il loro annullamento. Faccio questa dichiarazione sotto il punto di vista d'interesse mio particolare, e prego la Camera di prenderne atto.

ELEZIONE DI CAMERINO.

MUSMECI, relatore. Riferisco sull'elezione del collegio di Camerino. Questo collegio è diviso in tre sezioni: Camerino, Matelica e Visso. Gli elettori iscritti sono divisi nel seguente modo: in Camerino 574, in Matelica 133, in Visso 62; in totale 769. Al primo scrutinio ne votarono 345, ed i suffragi furono così ripartiti:

al cavaliere Valerio Cesare voti 197, al cavaliere Filippo Mariotti 142. È importante conoscere che il cavaliere Valerio riunì i 197 voti unicamente nella sezione di Camerino; che il cavaliere Mariotti ebbe in Camerino 39 voti, 65 in Matelica, e 38 in Visso.

Nessuno avendo ottenuto il numero di voti prescritto dalla legge, fu proclamato il ballottaggio tra il cavaliere Valerio e il cavaliere Mariotti.

Ora è giusto che la Camera conosca ciò che avvenne tra la votazione del giorno 22 e quella del 29. Il signor Mariotti diresse la seguente lettera al presidente della sezione principale di Camerino:

« *Illustrissimo signore,*

« Con ogni riverenza significato alla S. V. che io rinunzio alla mia candidatura prima che abbia luogo il ballottaggio tra il cavaliere ingegnere Cesare Valerio e la umile mia persona. Lo prego di far nota come crede questa risoluzione.

Avvocato *Filippo Mariotti.* »

Il presidente della prima sezione, signor Parisani, credette allora di dare la massima pubblicità alla lettera del Mariotti. Fece una stampa nella quale trascriveva la lettera del Mariotti.

In quella stampa è detto:

« Nomina al Parlamento nazionale. — Collegio di Camerino. — Avviso agli elettori:

« Il sottoscritto rende di pubblica ragione la lettera ricevuta ieri dal signor avvocato Filippo Mariotti, colla quale rinuncia alla candidatura per il prossimo ballottaggio.

« Il presidente dell'ufficio definitivo della prima sezione

Parisani. »

Egli poi accompagnava quella stampa diffondendola in molti esemplari col seguente ufficio. Leggo tutto perchè questo è stato l'incarico datomi dall'ufficio V, a nome del quale riferisco.

« Elezione del deputato al Parlamento. Il presidente dell'ufficio definitivo della sezione principale del collegio di Camerino.

Oggetto: Pubblicazione della rinuncia alla candidatura emessa dal signor avvocato Filippo Mariotti.

« *Onorevolissimo signor sindaco,*

« Prego la signoria vostra onorevole per la pronta ed estesa pubblicazione dello accluso avviso, col quale si fa nota agli elettori la rinuncia alla candidatura emessa dal signor avvocato Filippo Mariotti, e la interesse per un cenno di riscontro.

Il presidente *Parisani.* »

Il giorno 29 ottobre si riunirono le tre sezioni di quel collegio. Nella sezione di Matelica, secondo il verbale fu fatta la prima e la seconda chiamata degli elettori, ma nessuno si presentò a dare il suo voto, neppure vollero votare i componenti di quell'ufficio, i quali protestarono nel verbale, narrando il fatto della rinuncia del Mariotti, la stampa e la diffusione fattane dal presidente della sezione centrale, e quindi aggiunge-

vano ch'essi credevano che effettivamente fosse stato disintegrato lo stato delle cose.

Che quella rinuncia pubblicata in quel modo e dal presidente non conservava ad essi la libera posizione come nella prima votazione: ecco perchè tanto gli elettori chiamati, quanto essi dell'ufficio, si erano astenuti dal votare.

Fatto quasi uguale avveniva nell'altra sezione di Visso. Fatta la prima e la seconda chiamata, non si presentò neppure un elettore, neppure i membri dell'ufficio vollero votare; anzi costoro, invece di scrivere una protesta alla sezione principale, fecero tale cosa che equivale a protesta: non mandarono il presidente per presentare il verbale; fecero doppia copia del verbale, una la ritennero per loro, l'altra la inviarono al sindaco, il quale la mandò al sotto-prefetto, e questi al presidente della sezione principale di Camerino.

Venutosi allo squittinio dei voti, ecco quale è stato il risultato.

Pel Mariotti v'ebbe un solo voto nella sezione di Camerino, mentre in quell'istessa sezione ne aveva ottenuto nella prima votazione 39; nell'altre due sezioni, come ho riferito, non vi fu votazione nè per l'uno, nè per l'altro dei due candidati.

Il signor Valerio ottenne nella seconda votazione 196 voti nella sola sezione di Camerino, cioè un voto di meno di quanti ne aveva avuti nella prima.

Ora l'ufficio V si è fatto a considerare: che non può dirsi di trovarsi in quest'elezione una di quelle pressioni materiali, di forza materiale, come è avvenuto disgraziatamente altre volte in altri collegi: ma ha considerato invece che la specie presenta un fatto gravissimo di pressione morale, che ha tolto in certo modo l'assoluta libertà dell'esercizio del diritto di votazione. Il fatto del presidente della sezione principale, il quale stampa in gran cartelloni la rinuncia del Mariotti, la raccomanda agli elettori, la raccomanda ai sindaci, perchè le dessero la massima pubblicità: il fatto ancora d'essersi quel presidente in certo modo elevato ad una specie di ufficiale, tanto da domandarne il riscontro da quei sindaci, ha fatto massima impressione ai membri dell'ufficio V. Ha ancora considerato l'ufficio di meritare molta considerazione l'essersi per intero astenute due sezioni dal votare, in vista di quella rinuncia e della fattane pubblicazione, non per parte del candidato Mariotti, ma del presidente della sezione principale.

L'ufficio non ha lasciato di raccogliere quanto sarebbesi potuto dire in contrario; cioè che gli elettori non erano per nulla stati pregiudicati nei loro diritti; essi erano rimasti liberi di votare e dare il loro voto nuovamente a Mariotti. Ma quando, o signori, si vede che il presidente della sezione principale, tenuto presente il modo come erano stati nella prima votazione distribuiti i voti, si fa a dare pubblicità alla rinuncia del Mariotti; quando si vede poi come anche nella

stessa sezione di Camerino non votarono coloro i quali nella prima, ed erano 39 se non erro, avevano dato il loro voto al Mariotti: allora certamente è da dirsi che ha dovuto avvenire qualche cosa di assai grave. Ed in fatti è avvenuta una grave pressione morale sopra gli elettori. Il che ha fatto dire all'ufficio: una tale elezione offre tale pressione morale, tali condizioni anormali da non potersi convalidare.

Aggiungeva ancora l'ufficio un'altra osservazione. Gli elettori iscritti in Camerino sono 574. Il cavaliere Valerio alla prima votazione ebbe 197 voti e nel ballottaggio n'ebbe 196: uno di meno. E notate, signori, che questa sola sezione avrebbe potuto dare tal numero di voti da far preponderare anche al primo squittinio la votazione a favore di uno dei candidati. Ora che cosa si osserva? Che su 574 elettori nel ballottaggio se ne presentano all'urna 196, e che punto non si presentano coloro che la prima volta avevano votato per Mariotti. Questa sproporzione di numero tra gli elettori iscritti ed i votanti certo ha dovuto anche avvenire per l'influenza esercitata dalla pubblicazione fatta dal presidente della prima sezione, il quale si elevò al di là della competenza che la legge gli dà, ed assunse una missione che non gli competeva forse nell'intento di favorire il candidato che egli preferiva. L'ufficio pertanto è stato unanime a proporre l'annullamento di questa elezione.

PRESIDENTE. L'onorevole De Blasiis ha facoltà di parlare.

DE BLASIIS. Io non veggo che un fatto semplicissimo. Uno dei due candidati che era in ballottaggio ha creduto di ritirarsi, e con molta franchezza ha espresso il suo disegno al presidente dell'ufficio elettorale. Questo presidente, non so se abbia fatto bene o male a rendersi interprete del suo disegno con quella lettera, ma ad ogni modo il suo operato non può considerarsi quale pressione.

Alcuni elettori può darsi che si sieno trovati scontenti dell'essersi trovati abbandonati dal candidato che preferivano, ma ciò non toglierà che i voti che sono stati dati validamente dagli elettori siano proficui e costituiscano l'elezione del deputato.

Per me credo che questo non possa formare questione. Bisogna restringerci a questo principio che ognuno degli elettori agisce per sè e non può nè accrescere nè togliere a quello che fanno gli elettori.

Se dunque parecchi elettori che si sono ritirati indietro hanno creduto di farlo, ciò non può nè togliere nè aggiungere a quello che hanno fatto gli elettori che accorsero a dare il loro voto.

Gli elettori hanno votato regolarmente. I voti che si sono verificati costituiscono una maggioranza per l'eletto. Io credo che non ci sia neppur questione che la elezione sia validissima, e prego la Camera che voglia convalidarla, opponendomi alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Sanguinetti.

SANGUINETTI. Se altri vuol parlare per sostenere le conclusioni dell'ufficio, io parlerò dopo nel senso dell'onorevole De Blasiis.

PRESIDENTE. Nessuno ha domandata la parola.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Interruzioni*)

PISSAVINI. Io ho chiesto la parola per combattere le conclusioni dell'ufficio, non per sostenerle.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La Camera desidera di passare ai voti...

CADOLINI. Domando la parola.

Io non vorrei che la Camera votasse su questa elezione sotto l'impressione che molti hanno domandata la parola contro le conclusioni dell'ufficio.

Io parlo in favore delle medesime perchè a me pare che si stabilirebbe un cattivo precedente approvando una elezione nella quale il presidente dell'ufficio principale nella sua qualità fra il primo scrutinio ed il ballottaggio si è immischiato nella questione della scelta del candidato. Il presidente dell'ufficio non ha altra attribuzione, durante l'intervallo di tempo che divide le due votazioni, fuorchè quella di rivolgersi agli elettori per chiamarli all'urna pel secondo scrutinio, e non so come noi potremmo ammettere che il presidente dell'ufficio pubblichi un avviso e s'incarichi di mandarlo ai sindaci del collegio per far conoscere a tutti gli elettori che il competitore di colui che fu eletto dichiara di ritirarsi dalla candidatura. Il competitore era padrone di far questa pubblicazione, ma il presidente dell'ufficio non doveva occuparsene.

Consta inoltre che due delle tre sezioni che compongono questo collegio non hanno votato nel secondo scrutinio, e che mentre esso è composto di 769 elettori, non si presentarono al secondo scrutinio e non votarono in favore dell'eletto che 197 elettori.

Questi sono fatti gravissimi, e quando pur si tenga conto degli altri argomenti che furono esposti dal relatore intorno al numero ed al modo con cui si ripartirono i voti, dico che non possiamo a meno d'annullare quest'elezione.

SANGUINETTI. Poche parole in risposta all'onorevole Cadolini.

Incominciamo dallo stabilire il fatto con precisione.

Il presidente della sezione principale ha proclamato il ballottaggio fra l'onorevole Valerio ed il signor avvocato Filippo Mariotti.

Questa proclamazione egli faceva come presidente dell'ufficio definitivo.

L'avvocato Mariotti, che aveva, pare, poca volontà di fare il deputato, si rivolge al presidente e gli scrive una lettera colla quale gli significa che non accetta la candidatura e lo prega di far ciò noto.

Il presidente, aderendo a questo avviso officioso ed amichevole, pubblica la lettera. Che cosa c'è di male in questo? Dov'è la pressione e la violenza? Il Mariotti aveva mille mezzi di far nota la sua determinazione;

s'egli ha creduto di valersi per ciò del presidente, e se questi ebbe la cortesia di aderire al suo desiderio, che male v'è in questo?

Ma nel fatto quale influenza poteva questa pubblicazione esercitare sugli elettori? Nessuna affatto; o la maggioranza degli elettori voleva il Valerio, e il Valerio fu nominato; o la maggioranza degli elettori non voleva il Valerio, e non aveva che a portarsi all'urna a votare per l'avvocato Mariotti.

Ciò poi che li pose nell'alternativa di votare soltanto per l'uno dei due che erano in ballottaggio non è stata la lettera del presidente, ma il fatto degli elettori stessi, i quali nella prima votazione diedero il voto in modo che il ballottaggio riuscì fra questi e non altri.

Consideri la Camera dove si andrebbe quando essa adottasse come massima che una notificazione del presidente si consideri come atto di pressione, come causa di nullità; un presidente qualunque non avrebbe che a fare per capriccio o per mala volontà una notificazione, e manderebbe a monte la elezione. Non è questa, mi pare, la via in cui deve mettersi la Camera.

Quindi io credo che la Camera debba respingere le conclusioni dell'ufficio.

PISSAVINI. L'ufficio V ha creduto di proporre l'annullamento dell'elezione avvenuta nel collegio di Camerino nella persona dell'onorevole Valerio, appoggiandosi ad una specie di pressione che l'ufficio V credo abbia intraveduto in alcuni fatti insignificanti, ma che realmente non esiste e non ha mai esistito.

A mio avviso qui non vi è che un fatto semplicissimo: erano in concorrenza nel collegio di Camerino due candidati, uno dei quali alla vigilia della votazione spontaneamente, deliberatamente, ha fatto sentire ai suoi elettori che esso non voleva saperne di essere nominato a deputato.

Sorge però in appoggio alle conclusioni dell'ufficio l'onorevole Cadolini, il quale dice di vedere una pressione per parte del presidente della sezione principale, il quale ha reso edotti gli elettori che uno dei candidati erasi di sua libera e spontanea volontà ritirato dalla candidatura.

Ma la Camera dalla nitida esposizione fatta dall'onorevole relatore del V ufficio avrà ben potuto persuadersi che il candidato che si è ritirato ha esso stesso data facoltà al presidente di questa sezione di valersi della sua lettera di rinuncia in quel modo che credeva più opportuno. Non regge quindi l'osservazione dell'onorevole Cadolini che il prefato presidente abbia potuto esercitare pressione sugli elettori, dando pubblicità alla lettera del Mariotti, quando in ciò non si valse che d'una facoltà accordatagli dallo stesso Mariotti.

Ora la cosa si limita a questo semplicissimo ed essenziale punto.

Vi erano due sezioni le quali nella prima votazione

erano affatto favorevoli al Mariotti; vi era un'altra sezione, quella di Camerino, che era la principale, la quale avea portato interamente i suoi voti sull'ingegnere Valerio; che ne avvenne dopo la lettera di rinuncia del Mariotti? Ne avvenne che le due sezioni favorevoli al cavaliere Mariotti non credendo di portare i loro voti sul Valerio, di loro spontanea volontà non si presentarono alla votazione definitiva. Ma per questo fatto che non deve e non può essere ascritto che al volere degli elettori di due sezioni, potrà la Camera dire che i voti portati dalla sezione principale di Camerino sull'onorevole Valerio debbano essere considerati come non avvenuti? Potrà poi la Camera annullare l'elezione Valerio unicamente per il fatto di un candidato che ritenne conveniente di ritirarsi dall'arringo politico? Io credo che la Camera non può essere di tale avviso, e tanto più mi raffermo in questo convincimento perchè la Camera si sarà persuasa che in quest'elezione deve essere sbandita ogni e qualunque siasi idea di pressione morale esercitata dal presidente o da qualsiasi altra persona.

Io credo di non vedere altro che un certo risentimento per parte degli elettori favorevoli al Mariotti, i quali per la sua rinuncia non avendo altro candidato da opporre al Valerio, credettero di astenersi dal prendere parte alla votazione di ballottaggio, nella ferma intenzione di richiedere poi, come infatti vengono in oggi ad addimandare alla Camera l'annullamento dell'elezione. Or bene, come mai la Camera potrà accettare le conclusioni dell'ufficio, quando esse contengono quasi l'approvazione dell'operato di quegli elettori che senza un plausibile motivo s'astenero dal votare?

Ridotti così alla loro semplicità, nella loro verità e nella loro essenza i fatti avvenuti nel collegio di Camerino, io non dubito che la Camera non esiterà un istante ad approvare l'elezione del Valerio avvenuta in detto collegio.

CHIAVES. Dopo quanto hanno detto i due preopinanti, io non ho lunghe parole a soggiungere. Solo vorrei che alla condotta tenuta dal presidente di quel collegio in quella circostanza non si desse quell'interpretazione odiosa a cui accennava l'onorevole relatore, e cui sembrava accennare anche l'onorevole Cadolini, poichè io ritengo che la condotta del presidente dell'ufficio sia improntata della più squisita lealtà.

Uno dei competitori aveva scritta una lettera al signor Parisani, presidente dell'ufficio principale, dichiarando che rinunziava alla candidatura, che non voleva più che il suo nome figurasse nel ballottaggio; la diresse al presidente perchè evidentemente voleva che di ciò bene constasse, e con questo fatto medesimo dimostrò come nulla di meglio desiderasse che il collegio fosse ben persuaso che egli non osteggiava, col perdurare nella candidatura, la nomina dell'ingegnere Cesare Valerio. Il presidente con tutta lealtà, e senza aggiun-

gere una parola la quale fosse di soverchio eccitamento, fece di pubblica ragione quella lettera: in ciò vi fu pressione?

Sapete chi la fece la pressione? Il competitore stesso dell'onorevole Valerio, ed era quella stessa pressione affatto legittima che avrebbe fatta se avesse pubblicato sopra un giornale quella lettera.

Ma poichè, o signori, noi siamo, e dobbiamo metterci, finchè è possibile, sulla via delle favorevoli interpretazioni, io per verità quando ho udito che il signor cavaliere Mariotti rinunziava a contendere l'elezione all'onorevole Valerio, ho pensato all'epoca in cui ciò succedeva, e mi sono ricordato che poco prima una grave sventura all'onorevole Valerio era incolta, la quale aveva dato occasione a che in varie parti d'Italia si fossero al nome di Valerio tributate dimostrazioni certamente preziosissime; e non mi reca meraviglia, che nel luogo dove il compianto Lorenzo Valerio avea esercitato i poteri politici in nome del Re, colui il quale vedeva il proprio nome di fronte a quello dell'onorevole Valerio, abbia potuto credere di rendere in tal modo omaggio a quel nome, ritirandosi da quella candidatura, e dando così una dimostrazione, che certamente fa onore a chi la riceve non solo, ma ben anche a chi avesse pensato a darla.

Io credo, o signori, che la Camera vorrà riconoscere come per nessun modo possano sussistere le conclusioni dell'ufficio, di cui abbiamo udito la relazione; e confesso che non ho potuto difendermi da un sentimento di meraviglia udendo che l'ufficio all'unanimità abbia pronunciato l'annullamento.

Quindi io spero che la Camera vorrà respingere queste conclusioni e convalidare l'elezione del collegio di Camerino in persona dell'onorevole Valerio.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole relatore.

MUSMECI, relatore. L'onorevole Chiaves ha rivelato alla Camera sentimenti che affatto erano ignoti all'ufficio. Io come siciliano ho anche compianta la morte dell'onorevole Valerio avvenuta a Messina, ma confesso e dichiaro che ciò è stato interamente ignorato all'ufficio, ed è un fatto interamente estraneo all'elezione in discussione. Egli da amico del defunto con molta arte oratoria, con molto sentimento mette avanti a voi circostanze che fanno impressione sull'animo nostro, ma che certamente l'ufficio non aveva presenti e non poteva nè doveva tener presenti. Signori, quello che l'ufficio ha tenuto presente è unicamente la stampa e la circolare del presidente Parisani, il modo in cui la rinunzia del Mariotti venne portata a conoscenza degli elettori; l'ufficio è rimasto assai impressionato dal fatto come quella rinunzia del Mariotti venne dal presidente pubblicata, dal troppo favore ed amicizia onde venne resa pubblica, e mettendo avanti la qualità presidenziale. Non è stato il cavaliere Parisani che mandò quella stampa ai sindaci, ma un presidente, il quale, usando di quella qualità, ha dato ai sindaci l'incarico

della pubblicazione, chiedendo anche ai medesimi un riscontro. Signori, non era più il presidente della prima sezione, ma era l'amico, il sollecitatore, era uno che abusando della sua facoltà presidenziale intendeva di volgerla a beneficio di un suo protetto. Questa è stata l'impressione che ha fatto alle tre sezioni, questo espressamente è detto nella protesta della sezione di Matelica: questa stessa impressione ad unanimità ha fatto nell'ufficio V, ed io per mio dovere non posso far di manco di riportarla alla Camera dicendo che anche sopra di me ha fatto eguale impressione.

Allorchè si vedono due sezioni astenersi dal votare; che in Camerino coloro i quali avevano votato la prima volta per Mariotti non sono più intervenuti; quando si vede che l'onorevole Valerio nella sezione stessa di Camerino nel ballottaggio ha ottenuto un voto meno della prima volta; che tra 594 elettori ne sono intervenuti solo 197, confesso che si prova una gravissima impressione nel senso di vedere che in quest'elezione le cose non sono procedute con intera normalità. Non bisogna guardare le cose coll'esaminarle separatamente: ogni singolo fatto, ogni scopo, ogni irregolarità, con questo metodo potrebbe giustificarsi, ed ogni cosa al mondo potrebbe giustificarsi, come sono state giustificate in questa elezione le intenzioni.

L'ufficio V si è impressionato di tutto l'andamento e complesso di quest'affare e le sue conclusioni sono in questo senso: in un'elezione dove c'è stato astensione di due intiere sezioni, dove nessuno è andato a votare per Mariotti, meno uno...

CHIAVES. Domando la parola.

MUSMECI, relatore..... e dove il cavaliere Valerio nel ballottaggio altro non ha ottenuto che gli stessi voti, meno uno di quelli avuti nella prima...

DEPRETIS. Domando la parola.

MUSMECI, relatore..... in una simile elezione certamente sono avvenuti tali fatti che non possono fare a meno di produrre una gravissima impressione sugli elettori, come l'hanno unanimemente prodotta sul V ufficio, a nome del quale ve ne domando l'annullamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Se la Camera lo permette, darò uno schiarimento al relatore, il quale sembrò accennare che io fossi venuto a svelare qui cose che l'ufficio non ebbe occasione di conoscere.

Non è un fatto che io svelai, è una cosa notoria la sventura a cui ho accennato; i sentimenti poi e le presunzioni erano tutte mie personali, confido che la Camera li divida con me, certo non posso imporli all'onorevole relatore. Gli soggiungerò anzi che, secondo la sua massima, quella lettera del Mariotti che era destinata alla pubblicità per disimpegnarlo da una posizione in cui non voleva rimanere, quella lettera, dico, secondo l'ufficio, avrebbe dovuto il presidente

tenersela in tasca e non lasciarla vedere ad alcuno, e così trarre in una mistificazione tutti i votanti pel cavaliere Mariotti i quali forse avrebbero poi veduto dopo il loro voto il signor Mariotti, che credo uomo leale, rimproverare il presidente perchè non avesse dato sfogo a questo suo eccitamento.

Ma nessuno di quelli che prima votarono per Mariotti tornarono al ballottaggio. Questo, secondo me, prova che veramente il cavaliere Mariotti nella sincerità de' suoi sentimenti scriveva quella lettera, e quella astensione avvenne certo perchè l'onorevole cavaliere Mariotti ebbe cura di dire anche altrimenti a' suoi elettori; « è inutile che votiate per me, io non accetto. »

Ma, poichè io mi sono posto, non per quella su cui si è posto il relatore, ma per la via delle favorevoli interpretazioni, mi si permetta di dire che gli elettori di Camerino mostrarono con questa elezione d'aver altamente compreso che oramai gl'Italiani non hanno più a fare distinzione tra i nati in questa od in quella provincia, ma a ritenere tutti egualmente loro concittadini sol che nati in Italia. (*Bene!*)

MUSMECI, relatore. Domando la parola.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio, che sono per l'annullazione dell'elezione fatta dal collegio di Camerino nella persona dell'onorevole Valerio.

(Le conclusioni dell'ufficio sono respinte.)

L'elezione rimane dunque convalidata.

ELEZIONE DI PETRALIA SOPRANA.

SANGUINETTI, relatore. Riferisco sulla elezione di Petralia Soprana, dove fu proclamato deputato il signor Diodati dottor Benedetto.

Gli elettori iscritti sono 753. Intervenero alla prima votazione 643; i voti andarono ripartiti come infra: a Deodato dottor Benedetto 252; Carapezza Luigi 128; Lancia Corrado 119; Crispi avvocato Francesco 43; Camerata-Scovazzo Francesco 34; Dandolo Tullio 30; Rodonò dottor Leonardo 23; dispersi 13, nulli 1; totale 643 votanti.

Nessuno essendo stato proclamato deputato alla prima votazione, si venne al ballottaggio.

Intervenero 661 elettori dei quali il Deodato dottor Benedetto ne ebbe 441, ed il Carapezza Luigi 246; quindi il primo fu proclamato deputato.

Nei verbali si trovano due proteste, l'una davanti all'ufficio di Petralia Soprana, e fu presentata nella seconda votazione; l'altra, che contiene e riassume anche la prima, venne sporta dinanzi alle sezioni riunite quando si computavano i voti dopo lo scrutinio di ballottaggio.

Questa protesta intacca di nullità tutte le operazioni elettorali, e i motivi che si adducono sono molti. Io ne darò un sunto alla Camera, mettendo pure di-

nanzi a lei le risposte dell'ufficio elettorale, e le considerazioni dell'ufficio VII che qui ho l'onore di rappresentare.

Il signor Linguaggiola Michele, presidente della sezione di Petralia Soprana, ha protestato davanti all'ufficio principale di Petralia Soprana, e voleva che quell'ufficio dichiarasse nulla la votazione, e i motivi sarebbero questi:

1° Egli diceva che mancarono i presidenti delle varie sezioni tanto allo squittinio totale dei voti dell'intero collegio nella prima votazione, quanto alla votazione di ballottaggio.

Sta di fatto che allorchè si fece lo squittinio della prima votazione i presidenti presenti erano in numero di quattro, il quinto era intervenuto, ma non volle aspettare che arrivassero gli altri e se ne andò a casa.

I contumaci si trovarono in numero di cinque; l'ufficio principale, il quale registrò quest'assenza, dice che furono assenti, perchè impossibilitati a presentarsi.

In alcuni verbali esistono le lettere di questi presidenti, con cui inviavano per mezzo di appositi espressi i verbali: alcune di queste lettere sono accompagnate da fedeli di malattia del presidente.

Nella seconda votazione poi di ballottaggio, siccome le sezioni sono 11, ed 11 dovrebbero essere i presidenti, in questa seconda votazione i presidenti non erano che due.

Uno era il presidente dell'ufficio principale, l'altro era il presidente di Petralia Soprana, che è il più vicino; tutti gli altri si trovavano assenti, perchè nel verbale si dice che furono impossibilitati a trovarsi.

L'ufficio principale non ha tenuto conto di questa osservazione e disse che questo non è caso di nullità, perchè i presidenti non poterono intervenire.

L'ufficio VII poi, il quale prese in considerazione quest'appunto, stando ai precedenti della Camera, e riflettendo che l'ufficio principale in sostanza non fa che un'operazione materiale di addizione, e che quindi per la validità del computo non è necessaria la presenza dei vari presidenti, tanto più che qui non v'hanno indizi per supporre che i verbali possano aver subito una alterazione qualsiasi, giacchè non vi sono proteste, ha creduto che questo non potesse essere un caso di nullità.

Passiamo al secondo caso.

Secondariamente questo presidente della sezione di Petralia Soprana protesta, perchè si fece intervenire la truppa colle armi, quasi ad imporre agli elettori, alla porta dell'edifizio in cui si operava l'elezione.

L'ufficio ha osservato che se la truppa era stata ivi collocata, lo era per ordine del presidente, al quale la legge attribuisce questa facoltà, e che questo si era fatto, non per imporre agli elettori, ma appunto per garantire la libertà del voto, e quindi crede che questo operato non fosse per nulla contrario alla legge.

In terzo luogo si accusa di nullità la votazione perchè si dice che nella sezione Polizzi Generosa gli elettori furono convocati per le ore due pomeridiane, mentre secondo la legge il secondo appello doveva essere fatto all'una pomeridiana. Ora, dice questo presidente che protesta, egli è impossibile che l'appello sia stato fatto all'una pomeridiana, se gli elettori erano convocati per le due. Ma siccome questo presidente non appartiene alla sezione di Polizzi Generosa, così egli ha fatto questa protesta sulla lettera di un altro elettore, il quale per provare che veramente in questa sezione gli elettori erano stati convocati alle due, presenta un certificato d'iscrizione, nel quale si dichiara che quel tale è elettore, e si annuncia che la convocazione è fatta per le ore due pomeridiane.

Ma qui l'ufficio principale, presa visione di questo documento, con cui il presidente protestante appoggia la protesta, ha riconosciuto che quel certificato d'iscrizione era stato falsificato; che dove stava scritto *anti*, si è posto il *po*.

L'ufficio VII ha preso visione di questo certificato e l'alterazione apparisce evidente. Si vede che con altro inchiostro e con lettere più grosse si è scritto *po*, dove si vede ancora che era scritto *anti*.

Quell'ufficio elettorale dice di più, che quell'avviso dove dice mezzodì, voleva dire alle 10 avanti mezzodì, poi consta dal verbale che il secondo appello è stato fatto all'ora ordinaria, e in questo possiamo prestar fede ed una asserzione fatta fuori dell'ufficio da un elettore che non appartiene neanche alla sezione di Polizzi Generosa.

L'ufficio VII ha creduto pure di tener nessun conto di questa accusa.

In quarto luogo si dice che la frazione di Scillato, la quale, per la legge che stabilisce le circoscrizioni, appartiene al collegio di Petralia Soprana invece di votare nella propria sezione andò a votare in Collesano, e nella seconda votazione si astenne.

Ora questa è una cosa di fatto che risulta da dispaccio ministeriale che l'ufficio si è procurato. Ma anche a questo proposito l'ufficio non ha creduto di doverne tener conto, poichè si tratta solo di tre elettori, i cui voti comunque siano computati o all'uno o all'altro dei candidati non possono cambiar il risultato del ballottaggio.

A questo riguardo l'ufficio VII m'ha incaricato di fare una raccomandazione al signor ministro dell'interno.

La frazione di Scillato, secondo la legge elettorale, debbe appartenere alla sezione di Polizzi Generosa, ossia al collegio di Petralia Soprana.

Ora invece tanto in quest'elezione come nelle precedenti, questa frazione, perchè appartiene amministrativamente e giudiziariamente al mandamento di Collesano, va a votare a Collesano.

Questo è uno scuncio al quale il Ministero debbe

ovviare, poichè quando avvenisse il caso che o nel collegio di Collesano od in quello di Petralia Soprana, il risultato dell'elezione dipendesse da soli tre voti, potrebbe succedere che due elezioni si dovessero annullare. Quindi è che l'ufficio VII prega il ministro di provvedere a questo scuncio, e d'ora in avanti la frazione di Scillato si porti a votare nel proprio collegio e non nel collegio vicino.

Vengo all'ultima parte della protesta, dove il presidente di Petralia Soprana dice doversi dichiarare nulla l'elezione, perchè quell'ufficio ha abbandonato per pochi istanti l'urna elettorale.

Questa protesta è una riproduzione d'altra protesta che nella votazione di ballottaggio erasi fatta da due elettori, Calascifetta Antonio e Prandi dottor Michele, i quali nella stessa sezione di Petralia Soprana protestarono, perchè ivi trovarono l'urna guardata unicamente dal presidente e dal segretario. L'ufficio di quella stessa sezione ha risposto che l'urna era stata abbandonata solamente per pochi minuti, e che per questo non si doveva tener conto.

L'ufficio principale, davanti il quale il presidente di Petralia Soprana, rinnovò la protesta quando si verificavano le operazioni di ballottaggio, rispose ne' termini seguenti :

«.... Considerando che tale allontanamento fu per pochi istanti (se pur sia stato vero), come rilevasi dal contenuto della decisione in quel verbale, non può portare alcun motivo di nullità, perchè non furono assenti nel momento dello scrutinio delle schede; d'altronde avvi ragione a credersi che tale reclamo e decisione siano state scritte non immediatamente, ma dopo di essere venuti alla conoscenza del risultato della votazione delle varie sezioni del collegio, per la quale Petralia Soprana rimase dolente per non aver superato il suo paesano signor Carapezza. Riflette infine che se anche quel verbale potesse per tale causa essere dichiarato nullo, nessuna nullità può produrre al risultato della votazione generale, perchè nessun cambiamento potevano produrre i voti di Soprana sul deputato già proclamato: quindi l'ufficio all'unanimità rigetta le anzidette reclamazioni, ecc. »

L'ufficio VII ha ritenuto che, quando fra il primo e il secondo appello, l'ufficio elettorale abbandona l'urna, la votazione della sezione in cui il fatto avviene debbe per ciò solo considerarsi nulla.

Ma vi sono due considerazioni a farsi: l'una, che annullata la votazione di Petralia Soprana non si terrà conto dei voti dati in quella sezione.

Ora il numero degli elettori di quella sezione non è che di 121.

Ebbene, il signor Deodato deputato proclamato ebbe 411 voti e non ne ebbe neanche uno in quella sezione di Petralia Soprana; quindi considerata nulla la votazione di quella sezione il signor Deodato conserva pieni i suoi voti che ebbe nelle altre sezioni; invece il signor Cara-

pezza ebbe voti 246 e ne ebbe nella sezione di Petralia Soprana 115, e considerando nulla quella votazione non possiamo tener calcolo dei voti dati in quella sezione, quindi è che al signor Carapezza si dovrebbe togliere il numero dei voti ottenuti in quella sezione e non gliene resterebbero che 125.

In conseguenza l'annullamento di quella votazione non andrebbe a scapito del deputato proclamato, ma bensì del deputato che fu vinto.

Dunque anche in questa ipotesi, il risultato ultimo dell'elezione non potrebbe essere cambiato, e perciò anche a questo riguardo l'ufficio VII ritenne valida l'elezione.

Vi è poi un'altra considerazione ed è che nacque la persuasione, nacque il sospetto, e sospetto fondato, che la nullità in questa sezione si sia operata a bella posta da quell'ufficio.

Notate che quella sezione è dove il Carapezza ebbe più voti che non nelle altre sezioni; notate che il presidente che fa quella protesta è lo stesso presidente di quella sezione, dove si è fatta la nullità.

Dunque avete un presidente il quale, conscio essere causa di nullità allorchè si abbandona l'urna dagli scrutatori, permette che quest'urna sia abbandonata, e poi si porta egli stesso all'ufficio della sezione principale e va a fare la sua protesta.

Ho creduto di questo accennare alla Camera perchè è bene che sia stigmatizzata in faccia al paese la condotta di presidenti di questa fatta.

E che questo si sia potuto fare a bella posta, si deduce ancora dal fatto che già ho accennato, cioè da quel certificato d'iscrizione falsificato, ed è questo stesso presidente che ha fatto anche una protesta, appoggiandosi a quei certificati di cui vi ho già parlato.

Stando adunque le cose in questi termini, l'ufficio VII all'unanimità vi propone la convalidazione dell'elezione.

(L'elezione è convalidata.)

ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI TEANO.

REGA, relatore, Per mandato del V ufficio ho l'onore di riferire alla Camera l'elezione del collegio di Teano, in persona del signor Gigli Nicola.

Questo collegio consta di quattro sezioni.

Gli elettori iscritti sono 848, dei quali ne intervennero alla votazione in primo scrutinio 471, ed i voti andarono così distribuiti: Gigli Nicola ebbe 160 voti; Pisacane Domenico 140; Fanelli Giuseppe 84; Amore Nicola 55; voti dispersi 23, nulli 9: totale 471.

Nessuno dei candidati avendo riportato la maggioranza dalla legge prescritta, fu dichiarato aperto il ballottaggio tra Gigli Nicola e Pisacane Domenico, come quelli che avevano ottenuto maggior numero di voti.

Alla votazione in secondo scrutinio intervennero

554 elettori, ed il signor Gigli Nicola ebbe 275 voti, Pisacane Domenico 229; annullati 40: totale 554.

Epperò dal Seggio fu ritenuto eletto il signor Gigli Nicola.

Le operazioni elettorali non si sono compiute in tutte le sezioni in conformità della legge.

Laonde l'ufficio V, che ha avuto ben ragione di esaminare scrupolosamente le irregolarità commesse, mi ha incaricato di riferirle alla Camera, al quale mandato io adempio.

Sezione principale del suddetto collegio di Teano.

L'ufficio di questa sezione, credendosi al disopra della legge, permettevasi di portare modificazioni alle liste negando il diritto di votare tanto al primo che al secondo scrutinio a parecchi elettori analfabeti, ed ammettendo nel tempo stesso alla votazione altri elettori anche analfabeti, solo perchè, diceva, che questi ultimi provenivano dalle liste del 1860, ed è bene che la Camera sappia che dai verbali non rilevasi risultare tale asserita provenienza da alcun documento.

Lo stesso ufficio negava pure il diritto di votare ad un elettore appellato Geremia Giuseppe figlio di Bartolomeo, perchè trovavasi iscritto nella lista col nome di Geremia Giuseppe di Bartolomeo mentre il padre essendo trapassato avrebbe dovuto trovarsi iscritto sotto il nome di Geremia Giuseppe del fu Bartolomeo, e ciò per la possibilità che vi fosse altro elettore dello stesso nome e paternità.

L'inesattezza di questo argomento, o, per dir meglio protesta dell'ufficio di questa sezione è chiara, imperocchè ciascuno sa che a termini dell'articolo 82 della legge elettorale, l'ufficio deve aver fra le mani una copia della lista. Ora, una volta che il presidente di quest'ufficio aveva concepito il dubbio che potesse esservi altro elettore di questo nome, poteva bene aver la compiacenza di percorrere la lista, ed allora si sarebbe accertato che non vi erano altri elettori dello stesso nome, e che quel tale Geremia Giuseppe figlio di Bartolomeo, e non già del fu Bartolomeo, non era altri che quello che si era presentato all'ufficio per votare.

Sezione di Pietramelara.

L'ufficio di questa sezione egualmente negava il diritto di votare ad elettori, perchè analfabeti, e quasi conscio dell'arbitrio che commetteva, faceva scrivere così nei verbali: l'ufficio ha pregato gli elettori C. e D. nominativamente, di astenersi dal votare, ed i medesimi immantinenti hanno assentito. Come se il giudizio arbitrario pronunciato in forma di preghiera potesse produrre effetti diversi da quello dato in forma d'ordine, ovvero l'assentimento della parte offesa potesse sanare l'arbitrio e la prepotenza del giudice, che più del diritto di un solo, offende il diritto di molti.

Quest'arbitrio commesso dagli uffizi delle sezioni di Pietramelara e Teano ha richiamato tutta l'attenzione

del V ufficio, imperocchè ove per poco si potesse far passare inavvertita tale illegalità le sorti delle elezioni non avrebbero più sicurtà dipendendo dal capriccio di un Seggio più o meno il risultato della votazione, e però riscontrando i precedenti ho avuto a considerare essere noto, come la legge ha stabilito dei magistrati i quali hanno solo la facoltà di formare ed approvare le liste. Queste liste una volta approvate hanno l'autorità della cosa giudicata. L'opporvi alle stesse, l'agire contro il sancito nelle medesime, è questo un arbitrio, che invalida certamente l'elezione cui le liste medesime si riferiscono, rimanendo, come nel rincontro, mutato pertanto il risultamento della votazione.

Questo principio che è parte di vecchia giurisprudenza della Camera, la medesima l'ha pur sanzionato per altre elezioni nei decorsi giorni esaminate.

L'ufficio V, tenuto del rispetto alla legge la cui esecuzione deve essere a cuore di ogni cittadino, e per le considerazioni sopraccennate, ha a grande maggioranza votato l'annullamento della riferita elezione. Ed io, insistendo, come insisto, perchè la Camera approvi l'annullamento votato come sopra dall'ufficio V, ho così compiuto il mio mandato.

(L'elezione è annullata.)

DE BLASIS, relatore. Ho l'onore di riferire a nome dell'ufficio VIII sulla elezione fatta dal collegio di Reggio (Calabria) in persona del signor Domenico Spanò-Bolani.

Questo collegio ha un numero di elettori iscritti che nell'incartamento è portato a 1026; votarono 522, i cui voti si divisero nel modo seguente:

A Spanò-Bolani Domenico 343; a Pietro Aristeo Romeo 83; all'avvocato Luigi Zuppetta 64; voti dispersi 20, nulli 12.

L'ufficio di Presidenza riconobbe che il signor Domenico Spanò-Bolani avendo ripartato un numero di voti maggiore del terzo degli iscritti e della metà più uno dei votanti, doveva essere proclamato a deputato; e diffatti lo proclamò. Però sorse una difficoltà nell'ufficio. Allorchè si fece a disaminare quest'elezione trovò che le liste elettorali non portavano il numero di 1026 elettori, ma il numero di 1029, cosicchè i voti riportati dallo Spanò erano bensì il terzo giusto degli iscritti, ma non vi sarebbe stato quell'un voto di più dei votanti che avrebbe dovuto portare l'ufficio a fare quella proclamazione. Diffatti l'ufficio vide che nella votazione si era fatto cenno di tre iscritti, i quali si erano detti dall'ufficio elettorale duplicati nelle liste.

Ora, siccome pareva a me che riferiva, ed alla maggior parte dei componenti dell'ufficio VIII cui io riferiva che il Seggio elettorale non avesse egli il diritto di restringere queste liste, allorchè vi fossero duplicazioni o altro, così per chiarire questo fatto furono richiamate le liste originali; le quali pervenute, l'ufficio

ebbe luogo di riconoscere che la cosa è più regolare di quello che esso credeva, inquantochè nelle liste elettorali della città di Reggio di Calabria e del comune di Pedargone che fa parte del collegio stesso, in occasione che si sono riformate le liste per includervi quelli che sono divenuti elettori per effetto della tassa mobile, la prefettura regolarmente, sulla proposta del Consiglio e colle debite pubblicità, ha ritenuto di dover radiare taluni elettori, e tra gli altri radiati ve ne sono precisamente due nella sezione di Reggio ed uno in quella di Pedargone, i quali non debbono più far parte delle liste.

Ora, quantunque le liste portino il numero di 1029, nondimeno secondo i computi regolari il numero è di 1026, ed eziandio la proclamazione è stata regolarmente fatta, ed è perciò che a nome dell'VIII ufficio sono incaricato di proporvi la convalidazione di questa elezione fatta dal collegio di Reggio di Calabria in persona del signor Spanò-Bolani.

(È approvata.)

ELEZIONE DEL COLLEGIO DI PRIZZI.

DE BLASIS, relatore. Riferisco anche a nome dell'ufficio VIII sulla elezione del collegio di Prizzi in persona del signor Errante dottor Vincenzo.

Il numero degli iscritti è di 626. I votanti furono 497.

I voti maggiori li ebbe il signor Siragusa dottore Salvatore il quale ne ebbe 105, ed il signor Errante dottor Vincenzo che ne ebbe 90.

Vi fu dopo il signor Errante il signor De Castelletti che ne ebbe 70 ed il signor Ricci Gramitti che ne ebbe 61.

Intorno alle operazioni di questo collegio per quanto riguarda la prima votazione, non vi è stata altra osservazione se non che quella del presidente della sezione di Bisacquino, il quale allorchè si trattò della proclamazione del ballottaggio osservò che il signor Errante Vincenzo non dovesse essere proclamato perchè i voti che erano stati dati a lui parte portavano la caratteristica di dottore Vincenzo Errante, e parte portavano la caratteristica di consigliere Vincenzo Errante. Addusse ancora che il ballottaggio non dovesse essere pronunciato in quanto che i voti della sezione di Contessa non erano stati portati dal presidente all'ufficio elettorale; l'ufficio elettorale respinse questa protesta del presidente di Bisacquino e disse che quanto al non essere venuto il presidente di Contessa era cosa che veramente non portava a gravi conseguenze, ma che quand'anche si avesse voluto ritenere da questo che la votazione di Contessa dovesse essere annullata, siccome la votazione di Contessa non portava che 17 voti dati all'Errante, togliendo questi 17 voti dati all'Errante, sarebbe rimasto sempre l'Errante superiore a quello che veniva immediatamente dopo di lui.

Per conseguenza il ballottaggio doveva sempre avere luogo fra l'Errante e il Siragusa.

Quanto poi all'eccezione fatta dei voti dati all'Errante in una sezione sotto il titolo di *Consigliere*, e di altri voti dati al medesimo sotto il titolo di *Errante dottore*, non credette l'ufficio di tenerli presenti, perchè riconobbe che il signor Errante Vincenzo era molto conosciuto e molto amato in Sicilia, e sul suo nome non poteva assolutamente revocarsi in dubbio la caratteristica di dottore, perchè infatti era stato laureato in diritto, nè la caratteristica di consigliere, perchè è consigliere di Cassazione.

Respinse dunque l'ufficio la protesta del presidente della sezione di Bisacquino, e pronunziò il ballottaggio.

In questo l'VIII ufficio è stato concorde nel decidere che fu fatto regolarmente quanto si è fatto dall'ufficio elettorale.

Venendosi poi alla votazione definitiva, il signor Errante Vincenzo ebbe 277 voti; il signor Siragusa dottore Giovanni n'ebbe 214. Per conseguenza avendo il signor Errante avuto 65 voti di più del suo competitore, l'ufficio elettorale lo proclamò deputato.

Contro la votazione definitiva ci sono parecchie osservazioni a fare.

Primieramente consta dalla lettura dell'incartamento che nelle sezioni di Campofiorito, di Contessa e di Chiusa Sclafani, nel farsi la votazione definitiva, in vece di quegli scrutatori che erano stati eletti nella prima costituzione dell'ufficio, furono surrogati dove uno, dove due altri scrutatori, i quali però nel verbale stesso si dice che avevano avuto i maggiori voti nella costituzione dell'ufficio primitivo. È vero che non risulta dal verbale fattosi per la costituzione dell'ufficio che costoro avessero avuto maggiori voti, ma risulta però l'assertiva fatta nelle rispettive sezioni, la quale non è stata contraddetta da alcuno.

La seconda osservazione nasce dalla protesta fatta dal presidente di Bisacquino, di quello stesso che aveva protestato contro il ballottaggio. Ora questo presidente ha osservato che nella sua sezione si era sostituito uno scrutatore ad un altro che non si era trovato presente. Questo scrutatore però il quale era stato chiamato a sostituire il primo, consta dall'incartamento stesso che aveva avuto maggiori voti nella costituzione dell'ufficio, ed aveva rinunciato ad essere scrutatore, e quindi se ne era nominato un altro in luogo suo. Ora nella votazione di ballottaggio non essendosi presentato lo scrutatore nominato in luogo di lui, costui che aveva prima rinunciato accondiscese a ripigliare la qualità di scrutatore, e l'ufficio lo ammise ad esercitarne le funzioni.

Vi è un'altra cosa che ha osservato l'istesso presidente protestante, ed è che parecchi elettori portarono il loro voto scritto di già, e non lo scrissero sul tavolo posto nella sala dell'elezione come la legge prescrive.

Questa certamente è una cosa che costituisce una

grave irregolarità; ma si è notato nell'ufficio, che il presidente protestante era precisamente quegli che doveva dire all'elettore che veniva con un voto scritto anteriormente: desidero che voi vi uniformiate alla legge e lo scriviate sul tavolo; e doveva astenersi dal prendere i voti e metterli nell'urna, come effettivamente ha fatto, quante volte avesse creduto che questi voti potessero portare a nullità o ad altro.

L'ufficio si è preoccupato molto che queste osservazioni vengano dalla parte del presidente il quale sarebbe stato obbligato anzi a far osservare la legge. E siccome questo presidente aveva già in altra occasione della votazione primitiva protestato, e la sua protesta non era stata accolta, ha ritenuto l'ufficio che dal medesimo non era stata usata quell'imparzialità che era a desiderarsi in cosa di tanta delicatezza.

Vi ha un'altra osservazione la quale cade sulla sezione di Lercara.

In questa sezione essendosi compiute le operazioni del primo appello innanzi dell'una dopo mezzogiorno, si credettero facoltati a mezzogiorno e mezzo di fare l'appello degli elettori che non avevano ancora votato.

Contro di ciò vi fu protesta, dicendosi che questo aveva impedito che tutti avessero potuto votare.

Dall'ufficio si opposero delle ragioni le quali non sono perfettamente regolari, in quanto che l'ufficio rispose che, siccome la legge dice che deve attendersi che le operazioni prime siano terminate, e queste essendosi terminate dopo mezzogiorno fosse stato il caso di dover venire al secondo appello.

L'ufficio ha ritenuto che qui vi ha una cosa assai grave, ed è che non essendosi fatto il secondo appello nell'ora in cui doveva farsi, ne può venir la conseguenza che molti elettori non abbiano avuta la libertà del loro voto.

Preoccupandosi di questa che è la più grave delle osservazioni che si sono fatte a quest'elezione, l'ufficio VIII si è scisso.

V'è stato chi ha creduto che le cose vadano considerate a questo modo. Nella sezione di Lercara gli iscritti sono 149. Quelli che si trovano aver votato nel collegio stesso alla votazione di ballottaggio sono 99, mancano 50 voti. Ora, considerando le cose col criterio che suole usare la Camera nel pronunciare sulle questioni elettorali, nelle quali evita di venire alla decisione delle questioni di massima tutte le volte che il fatto costituisce un caso, il quale possa rendere inutile il venire alla discussione della massima, si è osservato che se si volesse ritenere che tutti i 50 elettori che non han preso parte al primo appello, avrebbero potuto prender parte al secondo appello se fosse stato fatto ad ora conveniente, ed avessero potuto votare tutti pel candidato avverso a colui ch'è stato proclamato deputato, il risultato non sarebbe punto cambiato, dappoichè il signor Errante Vincenzo ha avuto nella seconda votazione 279 voti, ed il suo competitore ne ha

ottenuto 214. Ora, supponiamo che i 50 elettori che non poterono votare avessero potuto intervenire alla votazione ed avessero votato tutti pel signor Siragusa, ne sarebbe avvenuto pur sempre che questi sarebbe rimasto inferiore all'Errante.

V'è anche un altro modo di risolvere la questione. Poichè nella sezione di Lercara v'ha un'irregolarità così grave, si possono considerar come nulli i voti dati da questa sezione.

Or bene, se si considerano come nulli questi voti, dei quali 78 sono pel signor Errante, e 21 pel signor Siracusa, il signor Errante avrebbe pur sempre 220 voti e sarebbe ancora superiore al signor Siragusa che rimarrebbe con 214 voti.

Riguardo alle osservazioni che si sono fatte sulla protesta relativa alla votazione della sezione di Bisacquino, l'ufficio volle considerare che in questa sezione il signor Errante ebbe 26 voti e il signor Siracusa 24; cosicchè se la Camera non acconciandosi alla indulgenza, specialmente per la considerazione che al presidente dell'ufficio incumbava l'obbligo appunto non di protestare, ma di correggere la irregolarità quando vi fosse stata, se, dico, la Camera volesse annullare anche i voti di quella sezione, bisognerebbe togliere 26 voti allo Errante, 24 al Siragusa, vale a dire la proporzione in favore di quello diminuirebbe di due voti.

Dunque si ritenga che se tutti gli elettori mancati in Lercara votassero per Siracusa, e la differenza sarebbe ancora di 24 voti favorevoli allo Errante.

Annullate affatto la votazione avvenuta in Lercara, e lo Errante rimane ancora di sei voti superiore al suo competitore. Annullate ancora la votazione di Bisacquino e lo Errante resta ancora superiore di quattro voti al Siragusa.

Per tutte queste ragioni la parte dell'ufficio che con me consente, ha considerato che la elezione sotto qualunque aspetto la si consideri, dovesse assolutamente riconoscersi valida, e mi ha per conseguenza incaricato di proporvene l'approvazione.

PRESIDENTE. Il deputato La Porta ha la parola.

LA PORTA. Appartenendo all'ufficio VIII dove questa elezione fu esaminata io non posso a meno di elogiare l'esattezza del rapporto fattone dall'onorevole De Blasiis: solamente devo riparare ad una semplice omissione che mi pare abbia commesso sul finire, ed è relativa al numero dei voti con cui fu accettata la conclusione ch'egli ha annunziata alla Camera.

L'ufficio si divise alla pari...

DE BLASIS, relatore. Erano venti, mi pare.

LA PORTA. Perdoni; i voti furono pari, e siccome la proposta messa ai voti era stata per l'annullamento, la parità importò rifiuto dell'annullamento.

Ora veniamo all'esame del merito della questione. Malgrado la valentia aritmetica che mi pare domini nell'argomentazione dell'onorevole De Blasiis, io sostengo che in questa elezione non vi è una sola nullità

assoluta, ma ve ne sono due: la prima e la più forte per me è quella dell'appello fatto mezz'ora prima di quello che è prescritto dalla legge all'articolo 83, e questa è tale prescrizione che garantisce a tutti gli elettori di una sezione l'esercizio del loro voto.

Io trovo la giurisprudenza del Parlamento subalpino, e credo della prima Legislatura nostra, costante nell'annullare quelle elezioni ove avvenne il fatto di un appello mezz'ora prima; quando è avvenuto dopo fu considerata valida.

Accenno l'elezione annullata per questo sol fatto.

Tornata 7 dicembre 1848, elezione Siotto-Pintor; 23 dicembre 1853, elezione Mattieu; 4 gennaio 1858, elezione Orrù.

Pare a me quindi che il computo degli elettori esclusi nel secondo appello non sia luogo a farlo.

La seconda eccezione di nullità sostanziale che io trovo nell'elezione è quella della sezione di Bisacquino, e noti la Camera che Bisacquino e Lercara sono le due sezioni più interessanti del collegio; ivi si protesta che gli elettori votarono colla scheda scritta e venuta di fuori.

Non vi è dubbio che il presidente aveva il dovere di non lasciarli votare, ma la colpa del presidente non toglie il fatto, il vizio radicale che cioè nell'elezione il fatto non è contrastato dai componenti dell'ufficio; i componenti dell'ufficio, quando il presidente scrisse nel verbale la sua protesta alla loro presenza, potevano contestare il fatto, ciò non lo praticarono; è quindi indubitato che in una sezione importante i voti raccolti nell'urna furono scritti fuori della sala e quindi deposti nell'urna.

Non si tratta dunque di computare questi voti, si tratta di osservare che in un collegio elettorale due sezioni più importanti hanno dato per risultato voti nulli, voti che viziano la totalità degli altri, la validità dell'elezione. Cancellate i voti di queste due sezioni, e se volete computare poi i voti delle rimanenti sezioni, che sono le meno importanti, allora il deputato è eletto dalle sezioni meno importanti; allora molti elettori sono privati della legittima efficacia del loro diritto. Io credo che, non nell'interesse particolare d'una elezione, ma nell'interesse dell'esercizio libero del voto, dell'esecuzione della legge (poichè la Camera si prefigge non solo di validare un'elezione, ma anche di tutelare l'esecuzione rigorosa della legge), io credo, dico, che la Camera dovrebbe annullare la presente elezione per le due ragioni sostanziali di nullità che io vi trovo, e credo che dalla Camera saranno egualmente riconosciute.

DE BLASIS, relatore. Io prego l'onorevole La Porta a voler rettificare ciò che ha detto. Egli ha detto che Lercara e Bisacquino sono le più importanti sezioni del collegio.

Ora le cose stanno in questi termini. La sezione di Lercara conta 149 elettori, Bisacquino 87, ed il colle-

gio si compone di 626 elettori; vi è Prizzi che ne conta 142, Palazzo Adriano 65, Campofiorito 17, Contessa 17, Chiusa Sclafani 105, Giuliano 44.

Non sono dunque queste le due sezioni più importanti; sono fra le importanti.

L'onorevole La Porta ha voluto sostenere una cosa che io ammetto; egli volle sostenere che i voti della sezione di Lercara siano stati nulli, perchè non si è fatto il secondo appello, ed io ciò lo ammetto. Egli volle sostenere che nella sezione di Bisacquino sia stata nulla la votazione, perchè si protestò da un presidente che alcuni portavano i voti scritti e non li scrivevano sul tavolo, ed io glielo accordo. Ma è da osservarsi che è una massima riconosciuta ormai dalla Camera che il fatto d'una sezione non può nuocere alle altre. Io non voglio esaminare la questione se siasi agito male da una delle sezioni, io mi sentirei di sostenere che non sussiste ciò che fu asserito dall'onorevole La Porta non è vero che ci sia nullità in queste sezioni.

Cionondimeno io glielo ammetto per poco, io voglio ammettere che queste due sezioni abbiano votato nullamente: ma questo non può pregiudicare il risultato della votazione di tutte le altre sezioni. Ora io ho fatto osservare alla Camera che se si abolisce la sezione di Lercara, l'Errante perde 77 voti, e 21 ne perde il Siragusa; se si abolisce la sezione di Bisacquino, l'Errante perde 26 voti, e 24 ne perde il Siragusa: se poi si annullano i voti dati da queste due sezioni, i voti dati dalle altre sezioni all'Errante sono sempre maggiori di quelli dati al Siragusa.

Io non so dunque come il fatto di due sezioni, ancorchè si voglia assolutamente annullare quello che esse hanno fatto, io non so come debba impedire alle altre sezioni di eleggere il loro deputato.

Se gli elettori di due sezioni si sono condotti male io non so, perchè dovranno soffrirne la penitenza gli elettori delle altre sezioni: a me pare che essi abbiano tutto il diritto di sostenere che i loro voti sono stati dati regolarmente, e che l'eletto dai loro voti ha il diritto di sedere in questo parlamento.

SANGUINETTI. Domando la parola per avere uno schiarimento di fatto.

La Camera ha udito il principio che testè difendeva l'onorevole relatore: in questo sono d'accordo con lui: ma io vorrei che l'onorevole relatore mettesse bene in evidenza se, considerata come nulla l'operazione delle due sezioni da lui accennate, i due candidati, fatto il computo unicamente ed esclusivamente delle altre sezioni, sarebbero sempre stati coloro che vennero in ballottaggio.

DE BLASIS, relatore. Perdoni, la questione non è sul ballottaggio: i due candidati che ottennero il maggior numero di voti sono l'Errante ed il Siragusa: sul ballottaggio non vi è questione: la questione cade unicamente sulla seconda votazione, nella quale i voti si ripartirono in questo modo:

Il signor Errante ha avuto in Prizzi 6 voti; il signor Siragusa 149. In Lercara l'Errante ebbe voti 78; Siragusa 21. In Palazzo-Adriano l'Errante ebbe voti 25; il Siragusa 8. In Bisacquino l'Errante ebbe voti 26; il Siragusa 24. In Campofiorito l'Errante ebbe voti 3; il Siragusa 10. In Contessa l'Errante ebbe voti 17; il Siragusa 0. In Chiusa Sclafani l'Errante ebbe voti 31; il Siragusa 1. In Giuliana l'Errante ebbe voti 33; il Siragusa 1.

Ora, annullandosi i voti di Lercara e Bisacquino risulterebbe sempre una maggioranza di voti dell'Errante sul Siragusa. Nella peggiore ipotesi adunque volendosi ritenere per nulla la votazione di queste sezioni risulta sempre che nelle altre sezioni l'Errante ha avuto quattro voti di più del Siragusa.

Voci. Ai voti! ai voti!

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

LA PORTA. Pare che le mie parole non siano state bene intese, o non mi sarò bene spiegato perchè l'onorevole relatore fece credere che io avessi detto, che volevo annullati i voti delle due sezioni ove avvennero queste violazioni di legge.

Io non so considerare isolate queste nullità, quando esse sono dell'ordine nel quale io le esposi, e trovo che la giurisprudenza parlamentare non le considerò mai isolate. Tuttavolta che la Camera ha trovato una violazione di legge di quest'ordine non ha annullata l'intera elezione, perchè non si può accettare il sistema dell'isolamento con l'esagerazione, alla quale accennava la teoria dell'onorevole De Blasiis. Se queste violazioni di legge sono sostanziali, allora è inutile andare esaminando la loro influenza isolata nel numero dei voti, la Camera deve annullare l'intera elezione.

Rispetto poi alla prescrizione più essenziale della legge in ordine alle schede scritte fuori della sala elettorale vuol sapere l'onorevole De Blasiis qual'è la giurisprudenza della Camera? Gliela dirò io. Eccola:

Tornata 8 gennaio 1858:

Elezione Costa annullata, perchè in una sezione le schede furono scritte fuori della sala elettorale. Non si osservò, non si esaminò se annullando questo voto, il risultato era che sempre il candidato eletto restasse superiore di voti all'altro.

Tornata 19 maggio 1860: annullata l'elezione Berretta per il solo fatto che in una sezione le schede furono scritte fuori della sala elettorale.

Così io riportai la giurisprudenza parlamentare. In ordine all'altra violazione di legge dell'articolo 83, cioè che l'appello fu fatto mezz'ora prima, e che gli elettori vennero così privati del libero esercizio del loro voto, perchè essi sapevano che l'appello è stabilito ad un'ora dopo mezzogiorno e quindi vennero privati del voto, queste sono eccezioni di nullità che non si possono considerare che nel loro insieme, e non si può portare un calcolo aritmetico sulle risultanze

nel meccanismo del voto; ma devono condurre la Camera a proclamare la nullità dell'intera elezione. Ed io insisto e prego la Camera, perchè voglia nell'interesse della legge deliberare l'annullamento di questa elezione.

DE BLASIS, relatore. Io prego la Camera a riflettere che, se si andasse alla teoria messa innanzi dall'onorevole La Porta, sarebbe distrutta l'altra che io ho poc'anzi accennata e che mi pare nessuno abbia contraddetta, vale a dire che tutte le nullità che si riferiscono ad una sezione non sono calcolate che in quella sezione sola e non possono nuocere al risultato delle altre, altrimenti si andrebbe a questo assurdo, che una delle sezioni che si accorgesse che il deputato che gli è a cuore non ha la maggioranza, commetterebbe una nullità ed annullerebbe così l'operazione dell'intero collegio. Io credo che nessuno possa ammettere un principio che condurrebbe a questo assurdo. Quindi m'astengo dall'aggiungere altro perchè mi pare che la cosa sia aritmeticamente chiara, e ripeto che il calcolo, come è stato fatto, è il più severo che potesse farsi, poichè si sono tenute per annullate tutte le operazioni delle sezioni su cui vi era stato qualche cosa a ridire. Io sostengo quindi le conclusioni che ebbi l'incarico di presentare da parte dell'ufficio, cioè per la convalidazione dell'elezione del collegio di Prizzi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio che sono per la convalidazione dell'elezione fatta dal collegio di Prizzi in persona dell'onorevole Errante.

(Fatta prova e controprova, l'elezione è convalidata.)

UNGARO, relatore. Per incarico dell'ufficio VIII ho l'onore di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione del deputato del collegio di Rho, avvenuta in persona dell'onorevole signor Castelli avvocato barone Luigi.

In quel collegio composto di due sezioni nessuno dei candidati ottenne la maggioranza al primo scrutinio, pel che si venne al ballottaggio, e cumulati i voti che furono dati al barone Castelli ed al signor Vainotti ingegnere Augusto, il primo ne ottenne 160, ed il secondo 112: pel che l'ufficio proclamò a deputato del collegio di Rho il barone Castelli Luigi.

Le operazioni elettorali andarono pienamente in regola, contro di esse però non mancarono delle proteste, per le quali dirò brevissime parole alla Camera, annunciando pertanto che unanimemente l'ufficio, pel quale ho l'onore di riferire, non ha tenuto conto alcuno delle proteste medesime. Esse sono in parte nei verbali.

La prima è che due elettori non furono ammessi a votare, perchè giunti dopo chiamato il loro nome nel secondo appello al tocco.

La seconda protesta è che un elettore ebbe scritta la sua scheda in una stanza contigua a quella in cui avveniva l'elezione.

La terza protesta è che una delle cartelle avesse il nome molto male scritto; invece di dire Castelli, disse Castel.

L'ufficio ha considerato che quantunque dal numero dei voti si volessero dedurre quelli, per cui vi è protesta, rimarrebbe sempre una grande maggioranza a favore dell'eletto onorevole Castelli.

Altre quattro proteste sono rinchiuse in un foglio pervenuto posteriormente all'ufficio.

Delle quattro proteste due sono le medesime prodotte nei verbali; sulle altre due ha creduto l'ufficio dover prendere dei chiarimenti.

Una è che mancassero le liste elettorali di tre comuni nella prima votazione della sezione di Bollate, l'altra che mancassero le approvazioni alle liste elettorali.

Però dai chiarimenti presi dall'ufficio risulta essere un fatto che al primo scrutinio mancarono le liste elettorali di tre comuni. Mancarono le liste, perchè il comune di Sarignano fu aggregato ai Corpi Santi di Milano alcuni giorni prima del 22 ottobre, come da decreto prefettizio che esiste nell'ufficio, perchè il comune di..., i di cui abitanti non sono che cento, non ha elettori, e perchè del comune di Quarto, che ha soltanto tre elettori, uno solo si presentò alla votazione.

Per il che parve all'ufficio che tutte le liste erano munite di regolare approvazione, epperò aggiungendo anche le quattro proteste sporte nel foglio separato dai verbali, l'ufficio all'unanimità, come ebbi già l'onore di dire, propne la convalidazione dell'elezione del collegio di Rho avvenuta nella persona dell'onorevole Castelli avvocato barone Luigi.

(È approvata.)

MUZI, relatore. Per incarico del VII ufficio riferisco intorno all'elezione del collegio di San Marco Argentano. Questo collegio è composto di 4 sezioni, e conta 533 elettori iscritti. Intervenero alla prima votazione 392 elettori solamente. I voti si divisero nel modo seguente:

Al sacerdote Balsano Ferdinando toccarono 154 voti; a Mosciaro Giovanni 72; a Mayerà Raffaele 71; ad Andreotti Davide 41, ed a Guzzolino Angelo 39; 13 voti andarono dispersi e 2 furono annullati.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero dei voti prescritto, ebbe luogo il ballottaggio. In questo il Balsano ottenne 247 voti, ed il Mosciaro 157; per cui il sacerdote Balsano fu proclamato deputato.

In ambedue le votazioni le norme dalla legge prescritte furono adempiute, nè vi furono reclami o proteste.

Però l'incartamento presentato all'ufficio fece nascere il dubbio che l'eletto cadesse nella eccezione stabilita dall'articolo 98, onde l'ufficio stesso si diè premura di accertarsi se il sacerdote Balsano avesse prima dell'elezione rinunciato al beneficio ed alla cura d'anime, ed ebbe un certificato della diocesi di San Marco concepito nei seguenti termini:

« Fo fede: 1° Che don Ferdinando Balsano, curato di Rogiano Gravina, spontaneamente si dimetteva dal suo ufficio pastorale il 9 del p. p. ottobre con atto autentico che si conserva in questo archivio vescovile;

« 2° Che il dodici dello stesso mese, in vista dei ragionevoli motivi addotti nella rinuncia, io gli notificava la mia accettazione;

« 3° E che da quell'epoca cessava egli dalle sue funzioni. »

In vista di tale attestato l'ufficio, a grande maggioranza, ha ritenuto potersi venire alla convalidazione di quest'elezione, e mi ha dato l'onorevole incarico di proporlo alla Camera.

(È approvata.)

BOGGIO, relatore. Ho l'onore di riferire sulla elezione del collegio di Cefalù, e me la sbrigherò in due parole.

Le operazioni sono regolarissime; ma l'eletto marchese Maurigi Giovanni è procuratore generale, e perciò inleggibile. Per conseguenza l'ufficio ne propone l'annullamento.

(È annullata.)

Nel collegio di Comiso al primo scrutinio il signor Cancellieri Rosario ebbe voti 274, il signor Paternostro Paolo, commendatore, 183.

Si fece il ballottaggio. Il Cancellieri ebbe 372 voti, il Paternostro 214. Fu proclamato il Cancellieri.

Le operazioni sarebbero in massima regolari, però nel verbale sono registrate proteste di alquanti elettori.

È accaduto che taluna delle schede invece di contenere semplicemente il nome del candidato Cancellieri portasse qualche altra indicazione; per esempio una scheda avea il nome di Cancellieri ed anche il suo cognome materno; un'altra diceva il signor Cancellieri del tal comune.

Alcuni elettori fecero protesta nel verbale medesimo, osservando che l'essere aggiunte queste indicazioni si dovesse considerare come una manifestazione del voto, perchè si potesse credere che fossero segni convenzionali che erano concordati prima.

L'ufficio, considerando che se sopra talune schede, oltre il nome, ci sono queste maggiori indicazioni però queste non sono sempre identiche, anzi sono disformi. Una indicava, come dissi, il nome, altra il cognome materno, che nella loro totalità queste schede non montavano ad una ventina mentre il candidato eletto ebbe una maggioranza di meglio che cento voti, e che per conseguenza ciò nulla poteva influire sull'esito definitivo, l'ufficio per questa considerazione credette che quelle proteste non meritassero accoglimento, e vi propone per mezzo mio la convalidazione dell'elezione del collegio di Comiso in persona del sig. Cancellieri.

(È convalidata.)

ELEZIONE DI CASTELNUOVO NE' MONTI.

SALARIS, relatore. A nome del III ufficio, avendone declinato l'incarico per plausibili motivi l'onorevole

Ercole, riferisco sull'elezione del collegio di Castelnuovo ne' Monti avvenuta nella persona del signor conte Giovanni Grillenzoni.

In questo collegio composto di cinque sezioni sono iscritti 357 elettori, de' quali intervennero al primo scrutinio 217, ed al secondo 225. Il ballottaggio fu stabilito fra i due che riportarono il maggior numero di suffragi, cioè fra il signor Turri dottore di Reggio ed il signor Grillenzoni conte Giovanni. In questa votazione avendo il signor conte Grillenzoni riportato 116 voti, contro il suo avversario che ne ottenne 105, fu proclamato deputato.

L'ufficio ha dovuto esaminare tutti gli atti di questa elezione, nei quali ha trovato una protesta, di cui darò brevemente lettura alla Camera, e la quale fu consegnata nel processo verbale della sezione principale.

Un elettore osservò all'ufficio, che le operazioni elettorali in una sezione secondaria non procedettero regolari per la mancanza delle liste del comune di Vetto.

L'ufficio ammise non la mancanza delle liste, ma il ritardo, ed osservò che appena conosciuta la mancanza si provvide in modo da far venire le liste di Vetto; e ciò fu causa che le operazioni elettorali si protrassero fino alle cinque pomeridiane.

Si osservò ancora che le liste del comune di Vetto non furono affisse alla porta della sala elettorale.

Anche questo fatto è ammesso dall'ufficio, ma si rispose ch'esse furono sempre sul tavolo della presidenza, ostensibili a tutti gli elettori.

L'ufficio discusse se queste due circostanze potessero rendere nulla la elezione, o dare luogo ad inchiesta e dopo matura discussione venne la sua maggioranza nell'avviso di convalidarsi. Quindi mi ha dato incarico di proporvene la convalidazione.

(È approvata.)

Riferisco ora l'elezione del collegio di Augusta, od Agosta, avvenuta in persona dell'avvocato Francesco Accolla. Questo collegio è composto di 6 sezioni, nelle quali sono iscritti 693 elettori. Intervennero a votare 626. L'avvocato Francesco Accolla ottenne 354 voti, contro 261 dati al suo competitore Majorana baronello Benedetto.

Avendo il signor Accolla fin dal primo scrutinio ottenuto il numero dei voti richiesto dalla legge per essere proclamato deputato, l'ufficio ne fece la proclamazione. Dai processi verbali che però risultano regolari si rilevano alcune lievi omissioni, che è bene siano a cognizione della Camera:

1° Non fu fatta menzione ne' processi verbali delle sezioni di Sortino e di Melilli di essere stati ammessi a votare gli analfabeti che fecero scrivere le loro schede da altro elettore di loro confidenza.

2° Il processo verbale di Lentini non fu recato alla sezione principale di Augusta dal presidente della sezione, ma fu inviato dal segretario d'ufficio.

Intorno alla prima osservazione debbo dichiarare,

ch'è esatta; dappoichè risulta dal processo verbale redatto dall'ufficio della sezione principale, che in Sortino e Melilli votassero gli analfabeti, e questa circostanza, quantunque non constatata nei verbali di quelle sezioni, non fu negata dai presidenti rispettivi.

Ma l'ufficio III non poteva dare gran peso a questa osservazione, dappoichè la Camera approvò altre elezioni in questa stessa Legislatura, quantunque nei processi verbali non fosse stata fatta menzione di essere stati ammessi elettori analfabeti a votare.

Nè si arrestò l'ufficio alla seconda osservazione; tanto più non si arrestò, in quanto che non fu sollevata dubbio sulla identità del verbale della sezione di Lentini, che fu recato alla sezione principale dal segretario dell'ufficio.

Fatto cenno di quanto può rilevarsi dai processi verbali, terrò parola di una protesta che leggesi nell'ultimo processo verbale della sezione di Augusta.

Furono fatti a questa elezione i seguenti appunti:

1° Furono ammessi a votare in Sortino e Melilli gli analfabeti;

2° Gli uffici non vollero inserire i reclami contro questo fatto nei processi verbali.

Ad ambi gli appunti risposero i presidenti delle due sezioni secondarie, ed in giustificazione del loro operato dissero che gli analfabeti erano iscritti nelle liste elettorali, e che dall'ufficio non potevano respingersi; ma era dovere chiamarli e, dietro la dichiarazione di non saper scrivere, provvedere al modo legale di esprimere il voto, ammettendoli a far scrivere la scheda da elettore di loro fiducia.

Ed appunto perchè l'ufficio non aveva diritto di escludere dal votare gli analfabeti iscritti nelle liste approvate dalla competente autorità, respinse in modo reciso codesti richiami, che opportunissimi quando si trattava della formazione delle liste suddette, si ravvisavano affatto intempestivi nel momento della elezione.

La Camera ben vede che neppur codesti appunti, compiutamente distrutti dalle risposte dei presidenti delle sezioni di Sortino e Melilli, potevano intrattenere in lunghe discussioni l'ufficio III che ritenne regolari gli atti elettorali.

Se non che l'altra elezione fu più di questa combattuta. Dieci distinte proteste furono inviate alla Camera per richiederle l'annullamento di questa elezione. Quattro di queste proteste coperte di numerose firme (circa 320) furono esaminate dall'ufficio, perchè legalizzate dal sindaco di Lentini, donde provengono, delle altre sei non venne conto sì perchè le firme non sono legalizzate, sì ancora perchè tutte contengono pressochè le stesse osservazioni.

Dirò anzi alla Camera come ebbi l'onore di riferire all'ufficio che la prima, quella appunto che fu firmata da 259 individui, compendia tutte le altre, le quali non ripetono che gli stessi motivi di nullità che si oppongono alla elezione dell'avvocato Francesco Accolla.

I motivi di nullità sono quelli che sto per leggere:

« 1° La lista elettorale di Melilli e di Sortino fu dolosamente formata, perchè contiene molti elettori analfabeti, e molti altri privi di censo legale;

« 2° Le operazioni della votazione di Melilli sono nulle per essersi fatti figurare gli avvisi spediti il giorno 19 quando lo furono il giorno 21 ottobre;

« 3° L'adunanza fu convocata alle ore 6 antimeridiane, cioè prima che sparissero le tenebre;

« 4° La votazione per la costituzione dell'ufficio e per l'elezione del deputato fu fatta con schede preparate dal partito e distribuite scritte agli elettori;

« 5° Nella sala elettorale il tavolo ove dovevansi scrivere le schede fu circondato da molte persone, per dar comodo agli analfabeti di tirar fuori da tasca la scheda loro consegnata già scritta;

« 6° L'ufficio di Melilli preoccupato e parziale respinse i richiami degli elettori, e non tenne conto dei medesimi nel processo verbale. »

Senza ch'io lo dica è facile l'immaginare come una protesta coperta da moltissime firme dovesse far grave sensazione sui membri dell'ufficio, e tanto più grave in quanto che fra i sottoscrittori scorgonsi nomi di persone qualificate, consiglieri provinciali, comunali, avvocati, maestri. Questa sensazione stessa fu causa di una più profonda discussione, dalla quale la maggioranza restò persuasa della necessità d'una inchiesta, mercè la quale la luce fosse fatta.

La minoranza però, alla quale io appartengo, non potè dividere le convinzioni dei suoi colleghi, ed opinava per la convalidazione dell'elezione.

La Camera ora, udite le ragioni di quella e di questa, deciderà col suo voto se la inchiesta sia accettabile.

Intanto con la maggior possibile brevità io andrò esponendo le ragioni che si posero innanzi su ciascun motivo della protesta.

La lista elettorale di Melilli fu dolosamente formata inchiudendo in essa molti analfabeti, ed altri che per difetto di censo doveano essere esclusi.

Infatti non si può negare che nella lista di Melilli siano iscritti degli analfabeti, poichè lo stesso presidente della sezione confermò questo; ma pur si considerò che la Camera non poteva invadere le attribuzioni del prefetto, e discutere intorno alla regolare formazione della lista elettorale. Alla Camera bastava che la elezione fosse seguita sulla lista debitamente approvata, e della prescritta approvazione non si sollevò dubbio dagli stessi ricorrenti. E per le stesse considerazioni non parve all'ufficio III dover altrimenti opinare riguardo all'iscrizione di coloro che non pagano censo.

Non tacerò che documenti sopra documenti furono annessi a queste proteste, allo scopo di provare che taluni individui sono analfabeti e tali altri non pagano censo. La Camera mi sarà indulgente se non starò a leggere siffatti documenti, e basterà che rivolga lo sguardo a questa catasta di carte per dispensarmene la lettura.

A codesti documenti dava poca importanza la minoranza dell'ufficio, dappoichè se dai medesimi le era dato apprendere che molti individui sono analfabeti, molti altri del comune di Melilli non pagano censo, non era in grado di riscontrare se gli uni e gli altri fossero iscritti nella lista elettorale.

I ricorrenti contro questa elezione, che pure inviarono alla Camera documenti estratti dall'ufficio del registro, dalla direzione delle tasse, dagli uffici comunali, non trasmisero alla Camera la lista elettorale indispensabile per fare quelriscontro di cui ho testè parlato.

Forse non a caso si ommise la trasmissione della lista elettorale, perocchè non parve presumibile che si fosse disconosciuta la necessità di essa, con la quale doveansi riscontrare tutti gli altri documenti. Riflettasi pure che dagli stessi ricorrenti si affermava che fin dal giorno 12 ottobre fosse stato diretto al prefetto della provincia un richiamo contro la formazione della lista elettorale politica dei comuni di Sortino e di Melilli, e che a fronte di codesto richiamo le liste furono dall'autorità approvate. Circostanza che non solo escludeva la dolosa, ma pur anche l'irregolare formazione della lista.

Tuttavia la maggioranza dell'ufficio non ritenne esplicitamente esclusa la possibilità del dolo allegato, e congiungendo la iscrizione di molti analfabeti nella lista, col perfetto silenzio tenuto nel processo verbale della sezione di Melilli dei voti degli analfabeti giudicò grave codesto appunto. Le operazioni della votazione sono nulle, dicono i ricorrenti, per essersi fatti pervenire agli elettori gl'inviti all'adunanza elettorale soltanto il giorno 21 ottobre, e nulle ancora si affermano per essere stata fissata la riunione degli elettori alle ore 6 antimeridiane. Su questi due appunti l'ufficio fu unanime nel ritenere che non vi ha obbligo di spedirsi avvisi agli elettori per intervenire alla elezione, e che l'avviso si ha, per la fissazione del giorno, nel reale decreto di convocazione dei comizi elettorali, e per la destinazione dell'ora e della località nel manifesto dei sindaci dei comuni. E in quanto all'ora ritenne che nel mese di ottobre non era ora sconveniente nè notturna quella fissata, anzi ritenne ch'era tale, che il ritardo d'una o due ore alla riunione degli elettori non avrebbe impedito che le operazioni si fossero compiute. Considerossi ancora che l'ora non fu fissata tassativamente, e che poi prescritta dalla legge l'ora per il secondo appello, non costringeva gli elettori all'intervento alle ore 6 antimeridiane. Grave sembrò d'un tratto all'intero ufficio il fatto seguente:

« La votazione per la costituzione dell'ufficio e per l'elezione del deputato fu fatta con schede preparate dal partito e distribuite scritte agli elettori. »

La discussione scisse in due sentenze l'ufficio. Un fatto sì grave che, constatato, avrebbe potuto indurre la Camera all'annullamento della elezione; un fatto sì grave affermato da 259 individui persuase la maggioranza a proporre l'inchiesta.

Ma la minoranza non potè convincersi che codesto fatto fosse potuto passare inosservato agli elettori della sezione di Melilli; e non sapea darsi ragione come il medesimo si affermasse da persone di Lentini, non già da persone, anzi da elettori di Melilli, ove il fatto ebbe compimento. E pur supposto che l'ufficio di Melilli avesse ricusato far menzione nel processo verbale della sezione di codesto fatto dietro istanza di qualche elettore, non sarebbesi omessa una protesta innanzi l'ufficio principale, come fu fatto di altri motivi che furono consegnati nel verbale della sezione principale.

E per siffatte considerazioni la minoranza dell'ufficio si oppose alla proposta della inchiesta, negando fede a' fatti esposti nella protesta.

Nè l'inchiesta accettava la minoranza per il quinto motivo espresso nella protesta suddetta; perocchè non le parve probabile, che il tavolo fosse stato circondato in modo che nascondesse l'elettore che vi si portava chiamato a scrivere la scheda. E tanto meno ciò le parve probabile a riguardo degli analfabeti non scorgendovi ragione di procedere in siffatta guisa; dappoichè ammessi gli analfabeti a votare, furono, e doveano esserlo, ammessi a far scrivere la loro scheda da un elettore di loro confidenza.

Ma la maggioranza dell'ufficio considerando il complesso di tutti i fatti esposti, e la gravità dei medesimi, considerando che i fatti venivano affermati da circa 320 persone, molte delle quali rispettabili per posizione sociale; considerando che la sospensione del giudizio della Camera, se da una parte non pregiudica all'eletto, cui anzi deve maggiormente interessare che la luce si faccia, dall'altra appaga il voto di 320 individui, che implorano dalla Camera che la verità dei fatti si constati, riteneva necessaria l'inchiesta.

Egli è perciò ch'io a nome della maggioranza del III ufficio prego la Camera che voglia sulla elezione del collegio di Augusta ordinare una inchiesta giudiziaria.

PEPOLI. Vorrei sottoporre alcune considerazioni intorno alle conclusioni dell'ufficio III sulla elezione del collegio di Augusta.

Io credo che la Camera debba andare molto a rilento ad accogliere queste domande d'inchiesta, quando esse non presentano veramente un carattere di giustizia e di verità; poichè una estrema condiscendenza da parte nostra potrebbe per avventura fornire ai partiti un'arma di cui potrebbero abusare, e giovarsene per intralciare sempre le nostre elezioni. Ho ascoltato attentamente la relazione dell'onorevole nostro collega; la ragione principale addotta per domandare l'inchiesta è stata quella delle liste di Melilli e Sortino; coloro che protestano che le liste di Melilli e Sortino sono adulterate, e che vi sono stati artificiosamente introdotti molti elettori analfabeti o che sono senza censo i quali non aveano alcun diritto di esservi iscritti, appartengono tutti alla sezione di Lentini che ha votato per il competitore dell'onorevole Accolla.

Se non che non tutti quelli che hanno protestato sono elettori, perchè, come avvertiva l'onorevole relatore, 320 sono i protestanti e gli elettori giungono appena a 100. Ma qui vi è una grande questione, ed è questa. Le liste sono state approvate dal prefetto, quindi esse sono state definitivamente decretate. La legge elettorale all'art. 48 è positiva a questo riguardo.

Se i signori elettori e gli altri loro colleghi di Lentin volevano protestare contro le liste, doveano presentare i loro reclami a tempo; alcuni infatti reclamarono alla prefettura pria della elezione, e dissero che nelle sezioni di Sortino e di Melilli vi erano iscritti molti elettori che non aveano diritto; e la prefettura rispose ad essi in termini precisi che la lista era stata legalmente approvata ed insussistenti erano i reclami.

Ora, signori, se essi volevano insistere nella protesta, la legge offriva loro il campo. Essi doveano rivolgersi ai tribunali, e il tribunale avrebbe potuto decretare che le liste di quelle due sezioni venissero modificate; essi non lo fecero, essi dunque rinunziarono a questo loro diritto. Dissi che l'art. 48 è esplicito; eccolo:

« La ragione di reclamare davanti ai Consigli comunali ed al governatore l'iscrizione di un cittadino ommesso sulla lista elettorale, o la cancellazione del nome di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che la riparazione di qualunque altro errore incorso nello stendere le liste elettorali, apparterrà ad ogni cittadino godente il diritto elettorale nello stesso collegio, con che tale diritto non si eserciti dopo spirati i giorni dieci a partire dall'ultima pubblicazione accennata all'articolo 45 della presente legge. »

Ora, perchè non hanno essi esercitato in tempo utile il loro diritto? Perchè dopo che il prefetto respinse il reclamo, non si rivolsero al tribunale? E se non lo fecero, non rinunziarono al loro diritto?

Ora, davanti ad un articolo di legge così positivo, io domando come si possa decretare un'inchiesta. Io credo che in nessun modo ciò si possa fare; poichè altrimenti incorreremmo nel pericolo di vedere in ogni elezione delle proteste avverso le liste elettorali.

Dopo che le liste sono state compilate ed approvate regolarmente, in verità io non so con quale diritto si possa venire a protestare.

Quanto all'iscrizione di analfabeti, ed all'aver essi votato, la Camera ha già dato il suo giudizio in proposito. Nell'elezione De Meis voi avete giudicato che, poichè degli analfabeti erano iscritti, essi avevano diritto di votare. Io quindi credo che in alcun modo non si possa mettere in dubbio la validità delle liste elettorali, contro le quali non fu reclamato secondo la legge che ha fornito tutti i mezzi a ripararne gli errori.

Per queste ragioni, respingendo le conclusioni del III ufficio, credo che la Camera debba convalidare la elezione del collegio di Augusta.

FIASTRI. Io ho l'onore di appartenere a quella maggioranza dell'ufficio III, che sostenne le conclusioni

presentate dal relatore, per cui si domanda una inchiesta sulla elezione di Agosta.

L'onorevole Pepoli, che mi precedeva nella discussione, si fermò tutto sopra un punto solo della questione, su quel punto nel quale, considerato isolatamente, egli era sicuro di riuscir vittorioso.

Ma, signori, la questione vuole essere considerata in tutti i suoi rapporti. Vi sono accuse le quali non riguardano soltanto le liste. Ve ne sono di quelle che riguardano il modo con cui fu convocata la sezione a votare, e ve ne sono altre che riguardano il modo con cui seguì la votazione.

Le prime accuse, prese isolatamente, poco varrebbero a infirmare questa elezione. Certo è che venne affermato da molti, i quali presentarono protesta, che vi fu broglio, vi fu errore persino nella formazione delle liste elettorali, avvegnachè sopra 240 elettori iscritti si citano i nomi di circa 100 elettori, i quali per essere analfabeti, e per non pagar il censo voluto dalla legge elettorale, non potrebbero essere elettori.

Signori, questa sarebbe una enormità, e non saprei quale concetto ci dovremmo formare delle autorità locali che compilarono queste liste.

Ma questo non è il fatto che noi assolutamente giudichiamo. Noi veniamo a conoscere, come diramato un invito agli elettori a domicilio per presentarsi alla votazione, questo portasse la data del 19 e non fosse distribuito che all'ultima ora alla vigilia dell'elezione medesima.

Anche su questo pure si deve passar leggermente; finalmente vediamo che vengono convocati gli elettori alle sei mattutine in un collegio, dove devono intervenire persone dalla campagna da distanze notevoli.

Signori miei, gli elettori avranno dovuto levarsi alla mezzanotte. Ma lasciamo anche questo, e fermiamoci al modo con cui seguì la votazione.

Si afferma da moltissimi che presentarono proteste, poichè vi sono sette proteste nell'incarto degli atti, e una di queste è sottoscritta da 259 persone.

In questa si dice che moltissimi elettori, invece di scrivere il nome del candidato nell'ufficio di loro pugno e carattere, scambiarono le schede che erano state loro distribuite il giorno innanzi a domicilio colle schede che tenevano in tasca.

Ora questo è gravissimo; e se questo fatto per la deposizione di tutti coloro che sono firmati fosse vero, come c'è la presunzione che vero sia, dico che quest'elezione non sarebbe valida. Chiamo l'attenzione della Camera su questo solo fatto; tutti gli altri non ne sono che la cornice, non sono che amminicoli; saranno motivi per meglio persuadere la Camera ad ordinare l'inchiesta, ma che, quando fossero soli non potrebbero persuadere la Camera in questo senso.

La maggioranza dell'ufficio si indusse a proporre l'inchiesta, ragionando a questo modo: o tutti questi signori che hanno firmato si sono riuniti per fare in

certo modo un'imponente dimostrazione, ed allora si vedrà che coll'inchiesta si vogliono appurare i fatti, che si cerca la verità, ma che non si vuole annullare la elezione, non ostante che vi sieno reclami di tal fatta; o questi reclami hanno un fondamento di verità, ed allora la Camera non sarà tratta in inganno e non sanzionerà un'elezione irregolare.

L'inchiesta non pregiudica la questione; l'inchiesta non altera la verità; si fa solo per appurare la verità. Non pregiudichiamo coll'inchiesta agli interessi di alcuno; provvediamo bensì agli interessi del paese e mostriamo a tutti quanti come alla Camera stia a cuore di vedere come vanno le cose e di far giustizia a tutti; quindi credo che la maggioranza dell'ufficio mio non sia stata menomamente in errore quando conchiudeva per l'inchiesta e raccomandava al relatore di proporre alla Camera questa conclusione.

SALARIS, relatore. Perchè la discussione possa procedere non solo speditamente, ma senza alterare i fatti sui quali si versa, la Camera vorrà consentire che io dia alcuni brevi schiarimenti.

L'onorevole Pepoli fece parola di un ricorso diretto molto prima del giorno dell'elezione al prefetto di quella provincia intorno alle liste di Sortino e di Melilli; e ciò è esatto: perocchè risulta da una delle dieci proteste inviate alla Camera.

L'onorevole Pepoli disse che il prefetto respinse il ricorso, e questo non consta.

La minoranza dell'ufficio lo arguiva da ciò, che le liste furono dal prefetto definitivamente approvate; lo che per essa significava, che il prefetto non avesse giudicato ragionevole il ricorso.

L'onorevole Fiastrì, che godo abbia preso la parola, ed abbia meglio di me esposte le ragioni della maggioranza dell'ufficio, cui egli appartiene, volle che l'attenzione della Camera si fermasse sul gravissimo fatto contenuto nella protesta intorno al modo con cui votarono gli analfabeti. Essi, dicesi nella protesta, non fecero scrivere nella sala elettorale il bollettino dato loro dal presidente, ma deposero nell'urna una scheda già scritta, e ad essi precedentemente consegnata.

Prima ch'io m'inoltri in questa discussione, sento il dovere di fare una dichiarazione, ed è, che avendo combattuta la inchiesta nell'ufficio, declinai l'incarico di riferire su questa elezione, appunto perchè non mi sentiva di poter sostenere un'opinione contraria alla mia. Obbedii, ma tenendo svincolato il mio voto.

Il fatto testè accennato dall'onorevole Fiastrì sarebbe gravissimo, se fosse credibile. Già nell'espone le ragioni della minoranza dissi, che ammessi a votare gli analfabeti, essi poteano far scrivere la loro scheda da quell'elettore che più loro piaceva; quindi non si può supporre il bisogno di ricorrere a somiglianti eccessi per dar il loro voto a quel candidato che o più piaceva, o che più ad essi era raccomandato. E noti la Camera, che in ambe le sezioni di Melilli e Sortino tutti i voti fu-

rono per l'avvocato Accolla, quindi da qualunque elettore fosse stata scritta la scheda entro la sala elettorale, il voto sarebbe stato per lo stesso avvocato Accolla. Altronde, che significa, che all'ufficio della sezione principale si esposero altri motivi di nullità, ma non si fece cenno di questo fatto, che pur era il grave? Si dice, sono 259 persone, che sottoscrissero la protesta, e tutti affermano questo fatto.

Io osserverò che le persone che sottoscrissero la protesta sono della città di Lentini, ed il fatto si afferma avvenuto nella sezione di Melilli. Evidentemente si afferma un fatto non compiuto sotto i loro sguardi, si afferma *ab auditu*; locchè toglie gran forza a codesta affermazione. La Camera vede questo volume di documenti, di proteste; lo che addimostra lo impegno grandissimo per annullare questa elezione. Ebbene mentre nulla fu risparmiato a provare che nella lista elettorale furono iscritti gli analfabeti, che fra gli elettori si compresero i nullatenenti, niun documento fu presentato in prova di questo fatto, tuttochè questo solo provato, fosse stato bastevole a conseguire lo scopo che i ricorrenti proponevansi.

E tanto più codesta prova non sarebbesi omessa in quanto che, trattandosi di un fatto pubblico, avvenuto in una sala elettorale alla presenza di 101 persone, la prova sarebbe pur stata facilissima. La mancanza dunque di questa prova, considerato lo impegno contro questa elezione, fece gran senso nella minoranza dell'ufficio, ed in me; e confesso alla Camera ritenni improbabile il fatto. Ma ritenga la Camera, che non solo da tanti documenti trasmessi si ha la prova di questo fatto; ma neppure il più lieve indizio, tranne l'asserzione contenuta nella protesta.

Ora sarebbe ragionevole l'inchiesta sopra fatti, dei quali non v'ha indizio, ed allorquando tutto li dimostra inverosimili? Dopo il più accurato esame di queste carte, non potei di altro convincermi, che dell'impegno il più spinto per annullare questa elezione. In dieci proteste trovai molti appunti, dei quali alcuni senza importanza, alcuni affatto inesatti, altri affatto incredibili.

L'onorevole Fiastrì espose e sostenne le ragioni per la inchiesta, e ne fui lietissimo, perchè così fui esonerato dal dover parlare contro il mio convincimento.

Attenderò che la Camera pronunzi il suo giudizio.

PRESIDENTE. L'onorevole Greco ha la parola.

GRECO. Per motivi di delicatezza cui volevo spingere all'estremo, fu mio primo divisamento di non prendere la parola in quest'elezione.

Voci. Perchè l'avete domandata?

GRECO. L'ho domandata per altre sopraggiunte ragioni, per le quali credo sconveniente intrattenere la Camera, ma che mi hanno indotto a recedere dal mio primo divisamento.

Signori, pria di ogni altro debbo dichiararvi che avendo veduto da un lato mettere avanti la idea d'impegni spiegati per volersi far annullare quest'elezione,

stimo mio debito di coscienza di far rimarcare che dall'altro lato si potrebbe dimostrare che anche vi sono stati degl'impegni, forse con maggiore alacrità, e finezza condotti, onde farla validare.

Nel farvi questa dichiarazione siate sicuri che sono pienamente convinto della esattezza della mia affermazione. Perciò, o signori, togliamo qualunque idea relativa ad impegni che abbiano potuto essere spiegati da una o dall'altra parte, ed esaminiamo piuttosto pacatamente, e colla massima imparzialità, i fatti come giacciono.

Se io dovessi agire per ispirito di partito non dovrei propugnare lo annullamento del collegio di Augusta, nè desiderare la rielezione dell'onorevole Baronello Majorana, il quale, se da un lato fu, ed è mio rispettabile amico personale, dall'altro poi non appartenne al mio partito politico, e mi fu anche contraddittore nelle questioni d'interesse municipale.

Perciò, o signori, mettiamo da banda le antipatie, e le simpatie; e facendo senno una volta, resti scolpito nel nostro cuore che al disopra delle considerazioni personali vi sono altre considerazioni d'un ordine molto più elevato, cioè le considerazioni di moralità e di giustizia, che sono di gran lunga superiori agl'interessi dei partiti, ed ai freddi calcoli dell'ambizione.

Io, come sapete, sono Siracusano, e perciò abitante in un luogo molto vicino a quello, in cui l'elezione fu fatta. Conosco perciò minutamente i fatti, e siccome ho l'intima convinzione che molte delle cose, le quali vengono affermate nei presentati reclami sono vere, così mancherei ai doveri di onest'uomo, se non venissi ad avvalorarle colla mia voce.

Entrando in materia, onde non rendermi fastidioso, io credo che molto facile sarà il dimostrarvi la gravità degli appunti che si fanno a questa elezione.

In primo luogo si reclama contro le liste elettorali dei comuni di Melilli, e di Sortino, nelle quali furono intrusi un gran numero di elettori analfabeti, o non aventi il censo prescritto dalla legge.

I sostenitori dell'elezione vogliono ritenere intangibili quelle liste, e come aventi acquistata l'autorità della cosa giudicata, perchè furono debitamente pubblicate. So che molti nella Camera vanno alla idea della intangibilità delle liste elettorali dopo la loro pubblicazione ed approvazione. Io però fo la seguente distinzione:

Convengo che le liste elettorali sono cosa giudicata rispetto agli uffici elettorali, convengo parimenti che presentandosi un elettore, non è dato ai membri del suo ufficio di dirgli: voi non potevate essere iscritto nella lista, voi indebitamente vi foste compreso, per voi è chiusa l'urna elettorale. Ma non posso convenire che la cosa giudicata, rispetto all'ufficio elettorale, debba anche rimanere tale rispetto alla Camera, sovrana apprezzatrice del complesso dei fatti, della regolarità e della moralità di un'elezione. Di fatti abbiate la cortesia di concedermi la seguente ipotesi.

Ammettiamo che la Camera avesse in questo mo-

mento l'intima convinzione che fossero stati iscritti nelle liste un gran numero d'individui non aventi la capacità elettorale, poniamo, per esempio, un gran numero d'individui dalla di cui fede di nascita fosse provata la loro minore età, la Camera potrebbe ritenere come cosa giudicata l'approvazione di quelle liste, e ritenersi perciò vincolata ad approvare l'elezione di un deputato, fatta da imberbi elettori? Io credo di no.

Or noi nella elezione che ci occupa invece di avere delle liste, in cui fossero stati iscritti degl'imberbi elettori, abbiamo che dai certificati legali annessi ai reclami risulta ineluttabilmente provato essere stato nelle liste dei comuni di Melilli, e di Sortino, compreso un significantissimo numero di elettori non aventi la capacità elettorale per difetto di censo, o di scrittura. L'onorevole Salaris appuntava che non si fosse avuta la diligenza di annettere ai reclami le liste elettorali. Io veramente non iscorgo in ciò una positiva mancanza di diligenza; perchè in generale tutti i reclami relativi a liste spesso non li ho trovati accompagnati dalle liste stesse. Per altro qualora si fosse creduto indispensabile il confronto colle liste, l'ufficio avrebbe potuto soprassedere dalla sua decisione, e richiamarle.

Quello però che a me pare impossibile è che 300 e più reclamanti, fra i quali sono compresi i più probi e rispettabili cittadini dei comuni di Augusta, Lentini Francofonte e Cortellini, avessero potuto avere la sfrontatezza di indicare i nomi ed i cognomi degl'individui che indebitamente furono iscritti nelle liste elettorali di Melilli e Sortino, senza che vi fossero stati compresi.

Ad ogni modo, anche quando la Camera volesse andare al partito di ritenere che le liste debbano pure in faccia ad essa conservare l'autorità della cosa giudicata, i propugnatori della elezione del signor Accolla non potranno negarmi che la composizione di esse deve darci il primo indizio dei brogli, degl'intrighi e delle irregolarità, di cui quella elezione è intaccata.

Diffatti voi trovate che fatto il raffronto delle liste che si ebbero nel 1861, i comuni di Sortino e Melilli con quelle su cui in questo anno hanno votato i detti due comuni, la differenza in più del numero degli elettori è tale che a colpo d'occhio si resta convinti del fine preconcepito che si ebbe nella revisione delle liste di quest'anno d'includere un numero di elettori di gran lunga superiore a quello permesso dalla legge.

Nè si ripeta che coloro i quali oggi hanno reclamato avrebbero potuto reclamare a tempo opportuno; cioè quando ebbe luogo la revisione ordinaria delle liste. Signori, coloro che così hanno ragionato bisogna che si confessino uomini teorici, ma niente pratici dell'andamento ordinario degli affari.

Io non ho avuto mai e forse nessuno di voi ha giammai avuta la cura di andare all'ufficio comunale per esaminare quanti siano stati gli elettori che vennero aggiunti alle liste. Or se in generale spesso avviene che non si prenda alcun conto delle aggiunte che si fanno

alle liste del proprio comune, come si potrebbero seriamente accagionare di oscitanza i cittadini dei comuni di Augusta, Lentini, Francofonte e Corlentini, per non aver preso conto e reclamato in tempo, avverso le illegali aggiunzioni fatte nelle liste dei comuni di Melilli e di Sortino? Perciò il dire quello che testè udii: *peggio per essi se non reclamarono in tempo*, non mi pare che sia bene, e coscienziosamente detto.

Posto tutto ciò, parmi risultare incontestabile che ancor quando voi non voleste annullare la elezione per difetto di capacità elettorale in molti elettori delle due sezioni di Melilli e Sortino, voi avete un primo dato ineluttabile per formare il vostro criterio che sin dal primo momento della revisione delle liste di quelle due sezioni si concepì il disegno di farsi quello che si fece, cioè di commettersi quei brogli, quegli intrighi, quelle irregolarità che furono commessi.

In quanto al secondo appunto, che per me è gravissimo, cioè al modo in cui ebbe luogo la votazione, l'onorevole relatore pare non metta in dubbio che abbiano votato degli analfabeti, e suppone che essi abbiano votato nella loro qualità di analfabeti, e non come persone che fossero state ritenute capaci a scrivere sulle schede il nome del deputato. Or io sono in grado di assicurarli che gli analfabeti furono iscritti non come analfabeti, ma come letterati, altrimenti non avrebbero potuto essere compresi nelle liste; per la potentissima ragione che in Sicilia gli analfabeti non possono votare. (*Rumori*) Quello che io dico lo sostengo malgrado i rumori, perchè sono sicuro di quel che dico. Si è voluto da taluno asserire che in Sicilia possono votare gli analfabeti. Ciò non è esatto, e me ne appello alla autorità di coloro che non parlano a casaccio, ma con ponderazione e sapienza.

In Sicilia sino a tutto il 1860 non avevamo liste politiche. In gennaio 1861, cioè quando dalla luogotenenza fu pubblicata la legge elettorale del 17 dicembre 1860, siccome tra il giorno della promulgazione ed il giorno delle elezioni generali non vi era se non l'intervallo di due settimane, venne a riconoscersi l'assoluta impossibilità di potersi in quel breve intervallo formare secondo le procedure ed i termini prescritti in quella legge elettorale le liste politiche. Come si cavò d'impaccio il Governo luogotenenziale?

Egli, dovendo scegliere tra due mali, cioè tra quello che non si fossero fatte le elezioni, e quello di farle sopra liste non compilate secondo le prescrizioni della legge del 17 dicembre 1860, scelse il minore, val quanto dire quest'ultimo.

Perciò prese lo espediente di far votare sulle liste amministrative, che già erano state compilate, dopo il 26 agosto 1860, giorno in cui dall'onorevole prodittatore Depretis era stata pubblicata la legge comunale e provinciale del 1859.

Ora in quelle liste amministrative, non furono, nè

poterono essere compresi gli analfabeti, dappoichè la legge comunale e provinciale li escludeva... (*Ai voti!*)

Permettano che io esponga senza interruzioni quello che la mia coscienza mi detta! (*Ai voti! ai voti!*)

...Che voti! e voti! (*ilarità*) Mi lascino terminare.

Se dunque in quelle liste amministrative non furono compresi gli analfabeti, nella posteriore formazione delle liste politiche e nelle susseguenti annuali revisioni neppure vi poterono essere compresi.

E di fatti nol furono; perciò un granchio a secco prendono coloro i quali leggermente asseriscono essere gli analfabeti ammessi a votare in Sicilia.

Dietro questa dilucidazione l'onorevole relatore si convincerà certamente che gli analfabeti, i quali votarono nelle sezioni di Melilli e di Sortino, furono iscritti come letterati; e che, con flagrante falsazione della verità, nei processi verbali fu consacrato essersi da tutti gli elettori di proprio pugno scritto nella scheda il nome del loro candidato, mentre che in realtà tutti gli analfabeti fingevano di scrivere, e poi in sostanza gettavano nell'urna la scheda che a loro era stata precedentemente distribuita.

Avendo egli con diligenza riscontrato i verbali ha dovuto scorgere che in nessuno di essi fu menzionato che avessero votato degli analfabeti, e che costoro avessero incaricato persone di loro fiducia a farsi scrivere nelle schede il nome del deputato.

Per questi riflessi a me pare incontrastabile che tra i fatti allegati nei reclami, il più grave, e che ha indotto la maggioranza dell'ufficio a votare l'inchiesta, è stato quello relativo alla violazione dell'articolo 81 della legge elettorale, in disprezzo di cui molti degli elettori votarono senza che avessero scritto di proprio pugno la loro scheda.

Ora codesto fatto, è di tale gravità da doversi fare ordinare la inchiesta?

A me pare coscienziosamente sì; e siccome per le mie particolari informazioni attinte sul luogo, ho l'intima convinzione che il fatto avvenne come è stato allegato nei reclami, e che la elezione del signor Accolla non è la sincera espressione della legale maggioranza degli elettori del collegio di Augusta, ma lo effetto dei brogli, degl'intrighi, e delle irregolarità, così senza esitare un istante voterò per la inchiesta giudiziaria, che ci viene proposta dalla maggioranza dell'ufficio.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio che sono per la sospensione dell'elezione, sottoponendola ad un'inchiesta.

(Dopo prova e controprova, le conclusioni dell'ufficio sono respinte, e l'elezione è convalidata.)

La seduta è sciolta alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Elezione dell'ufficio di Presidenza.